

Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino

GESTORE:

AcegasAps
Società del Gruppo Hera

ACEGAS-APS S.p.A.
Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Sede amm. e Direz. Generale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 7793111 – Fax +39 040 7793427 – Uffici amministrativi di
Padova: Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova – Tel. +39 049 8280511
Fax +39 049 8701541 – info@aps-online.it
Capitale Sociale € 283.690.762,80 i.v – C.F. e iscrizione n. 00930530324
R.E.A. n. 111554 - C.C.I.A.A. Trieste
P.Iva n. 00930530324 – www.acegas-aps.it - acegas@acegas.ts.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AcegasAps S.p.A. Ambito Territoriale Ottimale Triestino

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Competenze	9
PARTE II - REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO	11
TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	11
Art. 4 - Oggetto e durata del contratto di fornitura	11
Art. 5 - Condizioni di fornitura	11
Art. 6 - Caratteristiche dell'acqua fornita	11
Art. 7 - Usi consentiti	11
Art. 8 - Allacciamento alla rete di distribuzione	12
Art. 9 - Prelievi abusivi	12
Art. 10 - Caratteristiche e condizioni degli impianti del Cliente	13
Art. 11 - Inizio e modifica della fornitura	13
Art. 12 - Misurazione e ricostruzione dei consumi	14
Art. 13 - Lettura e fatturazione dei consumi	14
Art. 14 - Condizioni economiche di fornitura, pagamento dei consumi ed interessi, rateizzazione.....	15
Art. 15 - Cessione del contratto	16
Art. 16 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto	16
Art. 17 - Cessazione della fornitura su richiesta del Cliente e subentro	17
Art. 18 - Comunicazioni e reclami.....	17
TITOLO II - NORME TECNICHE IMPIANTI	18
Art. 19 - Costruzione delle condutture stradali e delle derivazioni	18
Art. 20 - Accesso.....	18
Art. 21 - Servitù	18
Art. 22 - Rimozione delle Condotte	18
Art. 23 - Permanenza delle opere di Derivazione	19
Art. 24 - Ubicazione del Punto di Consegna.....	19
Art. 25 - Misurazione dei consumi	19
Art. 26 - Ubicazione del Punto di Misura	20

Art. 27 - Criteri di scelta dell'ubicazione:.....	20
Art. 28 - Impianti interni di Trasporto	21
Art. 29 - Limitatori di portata	22
Art. 30 - Fornitura idrica Antincendio	22
Art. 31 - Installazione di disconnettori.....	22
Art. 32 - Impianti interni di utilizzazione	23
Art. 33 - Impianti di pompaggio privati.....	23
Art. 34 - Serbatoi di accumulo privati	23
Art. 35 - Pozzi d'acqua o sorgenti ad uso privato.....	23
Art. 36 - Impianti Speciali Provvisori.....	24
Art. 37 - Forniture Indirette	24
Art. 38 - Pressione di Esercizio.....	24
Art. 39 - Varie	24
TITOLO III - RICHIESTE TECNICHE	25
Art. 40 - Richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento esistente	25
Art. 41 - Esecuzione dei lavori stradali.....	25
Art. 42 - Verifica sugli impianti interni di trasporto	26
Art. 43 - Sostituzione o spostamento del contatore	26
Art. 44 - Verbali di posa, rimozione o sostituzione del contatore	26
Art. 45 - Altre richieste tecniche.....	27
PARTE III - REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	28
TITOLO I - NORME GENERALI	28
Art. 46 - Classificazione degli scarichi	28
Art. 47 - Prescrizioni, obblighi, divieti, deroghe	28
Art. 48 - Prescrizioni per particolari categorie di scarichi	31
Art. 49 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale.....	31
Art. 50 - Impianti di sollevamento	31
TITOLO II - PROCEDURE GENERALI.....	33
Art. 51 - Procedure per l'attivazione di nuovi scarichi.....	33
Art. 52 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	33
Art. 53 - Visite tecniche	33
Art. 54 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private.....	33
Art. 55 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	34
Art. 56 - Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene.....	34
TITOLO III - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	35
Art. 57 - Richiesta di nulla osta allo scarico	35
Art. 58 - Fabbricati esistenti.....	36
TITOLO IV - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	37
Art. 59 - Norme generali	37
Art. 60 - Scarichi di sostanze pericolose.....	37
Art. 61 - Rilasci idrici	38
Art. 62 - Scarichi di acque di raffreddamento.....	38
Art. 63 - Autorizzazione allo scarico	38
Art. 64 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento	39
Art. 65 - Controlli ed analisi	40

Art. 66 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico	40
Art. 67 - Validità dell'autorizzazione allo scarico e revoca.....	41
Art. 68 - Modifica delle condizioni dell'autorizzazione.....	42
Art. 69 - Riunioni di più scarichi	42
Art. 70 - Impianti di pretrattamento	43
Art. 71 - Disciplina dei cicli produttivi	43
TITOLO V - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE.....	44
Art. 72 - Acque meteoriche di dilavamento non contaminate	44
Art. 73 - Acque meteoriche di dilavamento contaminate e di lavaggio delle aree esterne	44
TITOLO VI - ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI	45
Art. 74 - Manutenzione delle opere di allacciamento	45
Art. 75 - Ispezioni e controlli	45
Art. 76 - Responsabilità degli Utenti	45
Art. 77 - Rifusione di danni alle infrastrutture.....	46
TITOLO VII - TARIFFE	47
Art. 78 - Norme generali	47
Art. 79 - Prelievi da falda.....	47
Art. 80 - Acque meteoriche di prima pioggia	47
Art. 81 - Scarichi in deroga.....	48
Art. 82 - Diritti di segreteria e spese tecniche.....	48
Art. 83 - Altre prestazioni	48
Art. 84 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa	48
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	49
TITOLO I - SANZIONI	49
Art. 85 - Competenze	49
Art. 86 - Ispezioni e controlli	49
Art. 87 - Esecuzione d'Ufficio di lavori a carico di utenti.....	49
Art. 88 - Sanzioni regolamentari.....	49
Art. 89 - Procedure per scarichi industriali	49
Art. 90 - Danni	50
Art. 91 - Immissione involontaria di sostanze non autorizzate.....	50
TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	51
Art. 92 - Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche.....	51
Art. 93 - Utenze preesistenti	51
Art. 94 - Pubblicità.....	51
Art. 95 - Applicabilità del diritto comune.....	51
Art. 96 - Foro competente	52
ALLEGATI 53	
ALLEGATO 1: CRITERI DI ASSIMILABILITA'	53
ALLEGATO 2: NORME TECNICHE	55
ALLEGATO 3: ELABORATI PROGETTUALI.....	57
ALLEGATO 4: SCHEMI	59

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi:
 - servizio di acquedotto;
 - servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali e delle acque meteoriche, classificate secondo le definizioni del presente Regolamento.
2. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, per la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale e per gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
3. Esso ha lo scopo di stabilire:
 - a) le condizioni generali di utilizzazione del servizio di acquedotto;
 - b) le condizioni generali di utilizzazione del servizio di fognatura;
 - c) le procedure per l'allaccio e l'attivazione di forniture idriche;
 - d) le procedure per l'allaccio e l'attivazione di scarichi domestici provenienti da edifici nuovi ed esistenti;
 - e) le procedure per l'allaccio, l'autorizzazione nei limiti di accertabilità in fognatura, gli obblighi particolari per gli scarichi industriali;
 - f) le regole per l'esercizio degli allacciamenti;
 - g) le sanzioni previste per la trasgressione delle norme del regolamento;
 - h) le modalità di tariffazione.
4. Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle norme vigenti ed ai regolamenti degli enti competenti all'autorizzazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) e le seguenti:
 - a) *d.lgs 152/06*: D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante Norme in materia ambientale.
 - b) *ATO*: Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino, ossia l'Ambito ottimale di gestione coincidente con la Provincia di Trieste così come definito dal capo IV della L.R. 13/2005,
 - c) *AATO*: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, come definita dal capo IV della L.R. 13/2005, e soppressa con l'art. 2, comma 186 bis, della L. n. 191/2009 (introdotto dall'art. 1, comma 1quinquies, del D.L. n. 2/2010).
 - d) *Consulta d'Ambito* o *Consulta*: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, che è subentrata dal 1.1.2013 all'AATO come definita dalla L.R. 22/2010 art. 4, comma 45.
 - e) *Autorità*, o *AEEG*: è l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, prima assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua con l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011.
 - f) *SII*: Servizio Idrico Integrato, cioè il servizio costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
 - g) *Gestore*: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale. L'attuale Gestore è AcegasAps, in forza della Convenzione del 29/8/2013 rep. 6209

- h) *Cliente (o Utente)*: la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII
- a) *Carta dei Servizi*: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.
- b) *Committente*: il soggetto che commissiona al Gestore l'effettuazione di una prestazione accessoria del Servizio Idrico Integrato, diversa dalla somministrazione dei prodotti, assumendone a proprio carico il relativo costo.
- c) *Convenzione*: si intende la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d'Ambito ed il Gestore.
- d) *Demanio del SII*: l'insieme dei beni strumentali (condotte, misuratori, pozzetti, ecc.) al Servizio Idrico Integrato che, in base alla concessione di servizio sono nella disponibilità del Gestore.
- e) *Richiesta di allacciamento*: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
- f) *Preventivo*: è la determinazione dei lavori da eseguire da parte del Gestore e la valorizzazione economica degli oneri a carico del Committente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi richiesti al Gestore.
- g) *Stabile*: ente catastale o condominiale dotato di accesso alla pubblica via e di apposito numero civico.
- h) *Insedimento temporaneo*: le installazioni, fisse o mobili, per aree sosta camper, campi nomadi, cantieri edili, sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere.
- a) *Tariffario*: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore
- b) *A.U.A.*: Autorizzazione Unica Ambientale, prevista dal D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013
- c) *A.I.A.*: autorizzazione Integrata Ambientale, prevista dalla parte II del d.lgs n. 152/06
- d) *P.M.I.*: Piccola e Media Impresa, come definita dall'art. 2 del D.M. 18/04/2005
- e) *S.U.A.P.*: Sportello Unico Attività Produttive di cui alla L.R. 3/2001

2. Nel presente Regolamento si utilizzano inoltre i seguenti termini specifici del servizio di acquedotto:

- a) *Autolettura*: il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall'Utente e comunicato al Gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione
- b) *Condizioni particolari di fornitura*: si intendono le caratteristiche tecniche e tariffarie proprie della singola fornitura, come indicate al momento della richiesta di attivazione da parte del Cliente.
- c) *Condutture stradali o Condotte*: complesso di tubazioni e opere connesse che sono destinate al trasporto alla regolazione e all'eventuale trasformazione delle caratteristiche dei prodotti nelle zone dove sono situati gli enti da servire.
- d) *Contatore o Misuratore o Apparecchio di misura o Gruppo di misura*: è l'apparecchio destinato alla misurazione dei consumi, normalmente appartenenti al demanio del SII.
- e) *Contratto di fornitura*: è l'atto con cui il Cliente richiede al Gestore del Servizio Idrico Integrato la somministrazione della risorsa idrica, impegnandosi al rispetto delle Condizioni Generali e Particolari di Fornitura e delle norme del presente Regolamento.

- f) *Derivazione o Allacciamento o Presa*: complesso di tubazioni, compreso fra la condotta stradale ed il Punto di consegna, destinato a collegare, agli effetti della fornitura, un ente o uno stabile da servire alla condotta stradale.
- g) *Disconnettore*: apparecchio atto a separare fisicamente due impianti idrici ovvero l'impianto interno di utilizzazione dalla derivazione.
- h) *Ente catastale (o Unità Immobiliare)*: proprietà immobiliare indivisa o regolata in rapporto di condominio e fisicamente unita.
- i) *Entrata stradale*: parte dell'impianto interno di trasporto, di proprietà del Cliente, compresa tra il punto di consegna e la valvola principale di intercettazione dell'edificio.
- j) *Impianto interno di trasporto* è la parte di impianto, di proprietà privata, compresa tra il punto di consegna e il punto di misura, se non coincidenti, destinata portare l'acqua a i misuratori delle utenze servite o da servire nell'ambito dello stesso stabile.
- k) *Impianto interno di utilizzazione*: è la parte di impianto, di proprietà del Cliente, a valle del Punto di misura, comprendente gli apparecchi di utilizzazione.
- l) *Lettura del contatore*: è la rilevazione periodica da parte del Gestore, dei consumi registrati dal misuratore.
- m) *Limitatore di portata*: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri dell'impianto interno di utilizzazione.
- n) *Livello di pressione*: pressione relativa dell'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar o Pascal.
- o) *Metro cubo (mc)*: è l'unità di misura del volume d'acqua, pari 1.000 litri
- p) *Nicchia*: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
- q) *Portata istantanea*: volume d'acqua che passa nell'unità di tempo, espressa in litri/secondo o mc/ora
- r) *Pozzetto*: manufatto interrato per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione a monte e valle di esso.
- s) *Proprietario dell'utenza*: colui che gode pro tempore del diritto di proprietà sull'immobile al quale appartiene l'utenza.
- t) *Punto di consegna*: il punto di inizio dell'impianto di proprietà del Cliente; esso coincide con il misuratore, qualora lo stesso sia installato in un pozzetto interrato, negli altri casi è posto indicativamente a 0,80 m dal manufatto o dall'edificio dove sono stati installati i gruppi di misura, e comunque in corrispondenza alla coppia di flange ove esistente.
- u) *Punto di misura* è il punto di cui è installato il misuratore (o contatore).
- v) *Ripartizione dei consumi*: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di contratto di fornitura individuale.
- w) *Sigillo di garanzia*: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali manomissioni.
- x) *Tipologia d'utenza*: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo della risorsa idrica che il Cliente effettua:
 - Usi domestici residenti: fornitura di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e per gli altri impieghi nelle unità abitative di residenza anagrafica;
 - si domestici non residenti: fornitura di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e per gli altri impieghi nelle unità abitative, arredate ed idonee per essere utilizzata in qualsiasi momento e il cui possessore (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o

saluario, avendo la propria residenza anagrafica in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

- Uso condominiale: fornitura di acqua potabile effettuata con un unico contatore a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso; il titolare del contratto di fornitura è, di norma, l'amministratore di condominio, che ne ha la responsabilità
 - Uso allevamento: fornitura di acqua potabile destinata ad attività di allevamento animali, registrata come tale presso la C.C.I.A.A.
 - Uso agricolo: fornitura di acqua potabile destinata ad attività agricola, registrata come tale presso la C.C.I.A.A.
 - Usi diversi: forniture di acqua potabile a locali destinati ad uso industriale, artigianale, commerciale, settore terziario, Pubblica Amministrazione od attività rurale non professionale.
 - Altri usi: forniture di acqua potabile a cantieri edili, spettacoli viaggianti, manifestazioni o altre attività temporanee, fontane pubbliche, impianti ad uso esclusivo antincendio, ecc.
- y) *Titolare del contratto di fornitura*: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- z) *Utenza*: è il luogo fisico predisposto per la fornitura di acqua potabile a un Cliente.
- aa) *Utenza vacante*: utenza per la quale esiste un contatore chiuso per disdetta o mancanza di contratto di fornitura.
- bb) *Utilizzatore*: colui che di fatto fruisce della fornitura idrica

3. Nel presente Regolamento si utilizzano inoltre i seguenti termini specifici del servizio di fognatura:

- a) *abitante equivalente* : il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) *acque meteoriche di dilavamento*: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- c) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- f) *acque reflue assimilate alle domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti, che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche; ove non diversamente indicato, nel presente regolamento, quando viene fatto riferimento alla acque reflue domestiche, si intende comprendere anche quelle assimilabili;
- g) *acque non inquinate*: acque, diverse da quelle meteoriche che rispettano i limiti allo scarico in acque superficiali o sul suolo senza necessità di alcun trattamento prima dello scarico;
- h) *allacciamento (d'utenza)*: collegamento dell'Utente con la fognatura pubblica e costituito dal tratto di condotta, realizzato di norma su aree in uso pubblico, compreso tra il collettore di fognatura pubblica ed il pozzetto di ispezione compreso.
- i) *fognatura mista*: la rete fognaria costituita da una sola condotta che canalizza le acque reflue urbane comprese le acque meteoriche di dilavamento;

- j) *fognatura pubblica o rete fognaria pubblica*: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane di proprietà o di uso pubblico appartenenti ai beni in concessione al Gestore e dunque rientranti tra i cespiti del servizio idrico integrato;
- k) *fognature separate*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- l) *Rete interna*: impianto interno alla proprietà privata, fino al pozzetto di ispezione facente parte dell'allacciamento di utenza.
- m) *rilasci idrici*: acque derivanti dalle operazioni di preparazione delle acque potabili (quali lavaggi di serbatoi, spurgo delle condotte idriche, ecc.), acque utilizzate per scopi irrigui, acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
- n) *scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- o) *scarico occasionale*: scarico, caratterizzato dall'effettuazione fortuita ed accidentale di un impianto, che entra in funzione in caso di guasto dello stesso e pertanto non soggetto ad autorizzazione;
- p) *scarico discontinuo*: scarico che, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulti tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, ancorché di carattere non continuativo e pertanto soggetto ad autorizzazione;
- q) *sfiatore*: manufatto della rete fognaria mista o meteorica costituito da:
 - un canale immissario, che convoglia allo sfiatore portate del bacino di monte;
 - un sistema di sfioro delle acque eccedenti un valore di soglia;
 - un canale di magra o derivatore che convoglia le portate di magra e quelle di pioggia fino al valore di soglia prestabilito;
 - un canale emissario o fugatore, che scarica nel corpo ricettore le portate eccedenti la soglia prestabilita.
- r) *stabilimento industriale* o, semplicemente, *stabilimento*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- s) *valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

4. Sempre relativamente al servizio di fognatura del servizio di fognatura di riportano ulteriori termini inerti l'aspetto esecutivo:

- a) *caditoia*: apparecchiatura idonea a raccogliere e convogliare alla fognatura le acque ruscellanti su superfici lastricate o pavimentate.
- b) *cameretta*: piccolo vano interrato posto all'incrocio di due o più canali, per consentirne un raccordo idraulicamente corretto.
- c) *chiusino*: chiusura rimovibile posta superiormente a pozzetti o camerette per consentirne l'ispezione o l'accesso

- d) *colonna di scarico*: tubazione generalmente verticale che raccoglie i liquami provenienti dalle diramazioni di scarico e li convoglia alla fognatura orizzontale
- e) *colonna di ventilazione*: tubazione verticale che collega le colonne, posta in posizione parallela, in cui non vi sono scarichi
- f) *copertura* (di una tubazione) : spessore di terra o materiale sovrastante la tubazione interrata
- g) *diramazione di scarico*: tubazioni che si dipartono dai singoli apparecchi sanitari o di scarico e si collegano con le colonne di scarico
- h) *doccione*: colonna di scarico per il convogliamento delle acque meteoriche dalla copertura dell'edificio all'allacciamento alla fognatura orizzontale
- i) *letto di posa*: riempimento del fondo scavo in cls, sabbia, ecc. su cui si posano le tubazioni
- j) *liquame fresco*: acque di scarico appena prodotte che contengono una certa quantità di O₂
- a) *liquame settico*: acque di scarico non fresche in cui si sono già innescati fenomeni anaerobici, per cui non contengono più O₂ o in una minima quantità
- k) *liquame stanco*: condizione delle acque scaricate intermedia tra le due precedenti
- b) *livelletta*: quota della generatrice interna inferiore di una canalizzazione in opera
- c) *materiale arido*: materiale lapideo sciolto, non contenente argilla o limi (D>1 mm).
- l) *piano di posa*: piano superiore del letto di posa livellato
- m) *pozzetto*: piccola camera interrata costruita su un canale di fognatura in modo che questa sia ispezionabile o accessibile per ispezioni o disostruzioni
- n) *pozzetto con caduta* (o con salto) : pozzetto nel quale vi è una differenza di quota tra la livelletta della tubazione principale e quella a valle
- o) *sfiato*: (tubazione di) prolungamento delle colonne (aperte) oltre la copertura dello stabile sopra lo scarico più alto o tubazione idonea ad aerare manufatti interrati
- p) *scorrimento*: generatrice inferiore di una tubazione in opera
- q) *tubazione elastica*: tubazione che sotto carico verticale tende ad ovalizzarsi (PVC, PEAD, PRFV)
- r) *tubazione rigida*: tubazione che sotto carico verticale si schiaccia senza apprezzabili deformazioni (cls, gres, ecc.)
- s) *ventilazione* (tubazioni di) : collegamento dei sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione
- t) *ventilazione primaria*: ricambio d'aria che avviene nelle stesse colonne di scarico
- u) *ventilazione secondaria*: ricambio d'aria che avviene tramite le colonne di ventilazione, ecc.

Art. 3 - Competenze

1. Sono di competenza della Consulta d'Ambito, oltre a quanto previsto dalla convenzione di gestione:

- a) l'approvazione del presente regolamento e dei suoi aggiornamenti;
- b) il controllo sui servizi di gestione;
- c) la predisposizione della tariffa, la cui approvazione spetta all'Autorità per l'Energia ed il Gas;
- d) la supervisione sulle autorizzazioni allo scarico industriale;
- e) la verifica del rispetto dei diritti dell'utenza.

2. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, oltre a quanto previsto dalla convenzione di gestione:

- a) la gestione del Servizio Idrico Integrato, con esclusione delle reti meteoriche di tipo separato - salvo espresse eccezioni - e limitatamente ai cespiti oggetto della concessione di servizio;
- b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per il SII;
- c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema acquedottistico e fognario delle nuove urbanizzazioni;
- d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
- e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
- f) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella rete fognaria pubblica ovvero il parere nel caso ai Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o comunque nel caso in cui le richieste siano presentate allo SUAP;
- h) l'applicazione delle tariffe del SII in base alla normativa vigente;
- i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
- j) la gestione e manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b);
- k) l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni regolamentari.

3. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali:

- a) le procedure, i controlli e la vigilanza nel settore edilizio previste dalle leggi di settore;
- b) l'emissione delle ordinanze di allacciamento;
- c) la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente e con le infrastrutture esistenti e pianificate dalla Consulta;
- d) la gestione delle reti fognarie meteoriche separate ed il reticolo idrografico di competenza.

4. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:

- a) i controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie pubbliche e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
- b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

PARTE II - REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 4 - Oggetto e durata del contratto di fornitura

1. Il Gestore fornisce acqua potabile a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti della capacità di impianti e reti di distribuzione e dell'impianto di utilizzazione, per l'uso indicato dal richiedente e nel rispetto delle disposizioni amministrative e tariffarie pro tempore vigenti in materia.
2. La fornitura viene effettuata con carattere di continuità, salvo esigenze tecniche di manutenzione, riparazione, modifica o ampliamento degli impianti, atti di terzi o delle Autorità e casi di forza maggiore.
3. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno un mese prima della scadenza, salvo diversa pattuizione espressa o casi di fornitura provvisoria.

Art. 5 - Condizioni di fornitura

1. La fornitura di acqua è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni delle Autorità competenti in materia, ivi compresa l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, dalle Condizioni Particolari di Fornitura, dal Regolamento Tecnico di Fornitura, dalle eventuali prescrizioni tecniche specifiche per il singolo ente catastale servito e della "Carta dei Servizi", redatta ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.11.1994; le prescrizioni dell'AEEG possono comportare l'automatica modifica o l'abrogazione parziale o totale delle presenti Condizioni.
2. In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di modificare, con preavviso di almeno tre mesi, le condizioni particolari di fornitura, così come di spostare il punto di consegna e/o il misuratore in presenza di oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio o qualora sia richiesto da atto dell'Autorità o da disposizioni legislative o regolamentari. In tale caso, la necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi sarà a carico di ciascuna Parte per quanto di rispettiva proprietà.
3. Il Punto di consegna determina il confine fra gli impianti del Gestore e privati, con conseguente addossamento degli oneri di manutenzione e della responsabilità all'uno e all'altro soggetto. La manutenzione a monte del Punto di consegna è a carico del Gestore, la manutenzione a valle del punto di consegna è a carico del Cliente o del responsabile dell'impianto.

Art. 6 - Caratteristiche dell'acqua fornita

1. Il Gestore provvede alla disinfezione dell'acqua per garantire la sua purezza microbiologica in ogni punto della rete di distribuzione in conformità alle norme di Legge vigenti ed alle disposizioni delle competenti Autorità.
2. Le principali caratteristiche chimiche sono indicate in bolletta e pubblicate, aggiornate mensilmente, sul sito internet del Gestore.
3. La pressione di esercizio è normalmente compresa entro i valori previsti dal D.P.C.M. 29.4.1999; nei casi in cui per motivi tecnici non possano essere rispettati gli anzidetti valori può essere prescritta per lo specifico edificio l'installazione a cura e spese del Cliente di apparecchiature di surpressione o riduttori di pressione che riportino i valori all'interno del campo di utilizzazione.

Art. 7 - Usi consentiti

1. Il Cliente è responsabile dell'utilizzo della fornitura di acqua e si impegna a farlo solo per gli usi previsti dalle Condizioni Particolari di Fornitura; il Cliente non può cedere l'acqua fornita sotto

qualsiasi forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura od ubicazione da quelli indicati nel Contratto.

2. Ogni modifica nell'utilizzo della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare le Condizioni Particolari di Fornitura.

3. In caso di utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, in difformità da quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi rilevati in base alle tariffe ed alle imposte e/o tasse relative alla effettiva utilizzazione, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata, salva l'applicazione dell'indennità di mora di cui all'art. 14, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali e tributarie.

Art. 8 - Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La fornitura è subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione, alla sicurezza ed all'esercizio degli impianti occorrenti, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti.

2. Precedentemente all'avvio del procedimento edilizio e di quello di pianificazione attuativa, il proponente dell'intervento richiede al gestore un parere sulle condizioni di allaccio alla rete di acquedotto. Il gestore entro 30 giorni dalla richiesta si esprime con le seguenti informazioni:

a) indica la posizione delle rete stessa;

b) comunica se la rete è in grado di erogare le portate richieste ovvero a quali condizioni tecniche ed economiche di massima.

3. Il Gestore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per distribuire l'acqua fino al Punto di consegna rimanendo proprietario e responsabile degli stessi.

4. Tali impianti ed apparecchiature potranno essere utilizzati dal Gestore anche per forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno di rimborso di quote e/o corrispettivi versati o di versamenti di canoni per servitù e/o altre somme in genere a favore del Cliente o del proprietario dell'immobile o del titolare sullo stesso di diverso diritto reale.

5. Tutte le condutture della rete e i relativi apparecchi, costruite dal Gestore, comprese quelle poste nelle strade e nei fondi privati, anche se interamente pagate dall'Utente, appartengono sempre all'esclusiva del demanio del SII, ed il Gestore ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria; in virtù di ciò gli incaricati del Gestore hanno il diritto di accedervi in qualunque momento.

6. E' fatto, perciò, divieto nel modo più assoluto di modificare o alterare le condizioni originali di posa con costruzioni di manufatti di qualsiasi genere e per qualsiasi uso, o con pavimentazioni che non siano comuni e ordinarie, o con colture di qualsiasi genere, tali da rendere difficoltosi o impossibili interventi degli addetti del Gestore per l'esecuzione di lavori di propria spettanza.

7. Il Cliente deve inoltre consentire ovvero, ove necessario, ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione del Gestore, cui deve, comunque, consentire l'accesso per la verifica e la manutenzione degli impianti; salvo espresso patto contrario, tali servitù sono a titolo gratuito per il Gestore, che potrà valersene anche per effettuare forniture ad altri Clienti.

Art. 9 - Prelievi abusivi

1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati in assenza di Contratto, ovvero a monte del misuratore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

2. Sono parimenti considerati abusivi gli usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.

3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal Tariffario, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno.

4. I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio – oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso, moltiplicata per dieci.

Art. 10 - Caratteristiche e condizioni degli impianti del Cliente

1. Gli impianti ed apparecchi del Cliente, ivi compreso l'impianto interno di trasporto, devono essere costruiti, installati e mantenuti secondo le regole dell'arte e risultare in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni tecniche, sanitarie ed antinfortunistiche.
2. In ogni caso il loro uso non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti ed impianti di distribuzione del Gestore.
3. Il Gestore si riserva la facoltà di procedere, sia prima di iniziare la fornitura sia nel corso della medesima, alla verifica degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione e di prescrivere a cura e spese del Cliente le modifiche e riparazioni ritenute necessarie per rendere i manufatti idonei ad una corretta fornitura, riservandosi la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura agli impianti di utilizzazione per il tempo occorrente all'adeguamento.
4. La manutenzione a monte del punto di consegna è a carico del Gestore; la manutenzione a valle del punto di consegna è a carico del responsabile dell'impianto.
5. L'inadempienza alla manutenzione da parte del Cliente, responsabile dell'impianto a valle del Punto di consegna, che comporti la persistenza di eventuali perdite non misurate, può determinare l'interruzione della fornitura.
6. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua ed di attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
7. Il proprietario dell'ente nel quale esistano utenze vacanti assume, per tutto il tempo della loro vacanza, la responsabilità e gli obblighi posti a carico dell'Utente dal contratto di fornitura per quanto riguarda gli apparecchi appartenenti al demanio del SII ivi installati e la loro utilizzazione, nonché in generale per la gestione dell'impianto interno di utilizzazione.
8. Il Gestore non assume responsabilità alcuna in relazione all'impianto del Cliente né per i danni che dall'esercizio e dallo stato dell'impianto stesso possono derivare al Cliente o a terzi; non assume responsabilità, inoltre, per gli eventuali allagamenti e danni cagionati da dispersioni, attraverso gli Impianti interni di trasporto e di utilizzazione a valle del Punto di consegna, salvo che per comprovate cause imputabili al Gestore stesso.
9. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi appartenenti al demanio del SII, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 11 - Inizio e modifica della fornitura

1. Realizzato l'allacciamento, per ottenere la fornitura o altra prestazione accessoria, l'interessato deve presentare, fornendo le proprie generalità e gli eventuali titoli di legittimazione, specifica richiesta, che il Gestore si riserva di accettare, o subordinare all'esecuzione di lavori o, in casi estremi, respingere motivatamente.
2. Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato il contributo relativo, i contratti di fornitura dell'acqua dovranno essere intestati come segue:
 - a. per un singolo ente, al proprietario o alla persona fisica o giuridica che ne detiene il legittimo possesso;
 - b. per un insieme di più enti, al Condominio o, in mancanza, ad un soggetto che abbia titolo alla rappresentanza di tutti gli Utilizzatori;

- c. per un cantiere edile di costruzione, all'impresa edile o al committente, al termine dei lavori, tale contratto dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
3. All'atto della richiesta, il Cliente deve fornire, inoltre, sotto la propria responsabilità, le indicazioni atte a stabilire correttamente la classificazione tariffaria, le quote fisse ed i canoni.
4. Qualora il Cliente voglia modificare l'entità della fornitura, deve farne specifica domanda e, ove richiesto, sottoscrivere nuove Condizioni Particolari di Fornitura.
5. Qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Gestore, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti rispettivamente dalla data della sottoscrizione o da quella del ricevimento del Contratto da parte del Gestore; la comunicazione contenente la volontà di esercitare il diritto di ripensamento, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il Contratto, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il Cliente, al momento dell'inizio della fornitura, deve versare un deposito cauzionale che viene restituito dopo la cessazione della stessa; sono esonerati dal versamento del deposito cauzionale gli Enti Pubblici ed i Clienti che domiciliano il pagamento presso un istituto bancario; il Gestore provvede a restituire il deposito ai Clienti che lo abbiano già versato ed abbiano successivamente richiesto la domiciliazione del pagamento.

Art. 12 - Misurazione e ricostruzione dei consumi

1. Il Gestore installa e posiziona gli apparecchi di misura ritenuti necessari e ne rimane proprietario; può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione, alle quali il Cliente non può opporsi.
2. Il misuratore (o contatore) e l'annessa valvola di intercettazione "a monte", appartenenti al demanio del SII, sono dati in custodia al Cliente, che deve provvedere alla loro protezione dal gelo e da danni accidentali ed è responsabile della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi del Gestore, installati presso la sua proprietà o disponibilità; egli è tenuto a comunicare sollecitamente tali fatti al Gestore, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.
3. Gli operatori del Gestore devono sempre poter accedere in sicurezza agli apparecchi, ai sigilli ed alle condutture di allacciamento, che non devono essere manomessi.
4. Qualora una manomissione sia tale da compromettere la regolarità e/o l'esattezza delle indicazioni dei complessi di misura o nei casi di riattivazione abusiva da parte del Cliente o di un terzo, il Gestore avrà il diritto di fatturare il consumo rilevato, rimanendo impregiudicata ogni altra procedura giudiziale.
5. Il Cliente può chiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi; le spese rimangono a suo carico se le indicazioni del misuratore risultano comprese entro i limiti di tolleranza stabiliti dalle vigenti norme metrologiche; se le indicazioni risultano fuori tolleranza, il Gestore assume a proprio carico le spese di sostituzione e verifica dell'apparecchio ed i consumi del Cliente vengono ricostruiti in base all'errore percentuale medio accertato, per un periodo massimo di dodici mesi antecedenti il giorno della sostituzione del contatore, facendo riferimento ai consumi storicamente fatti registrare dal Cliente nei due anni precedenti il periodo di ricostruzione.

Art. 13 - Lettura e fatturazione dei consumi

1. La rilevazione dei consumi avviene in base alla lettura periodica del misuratore, effettuata dal Gestore ai sensi delle disposizioni applicabili in materia, nonché sulla base dei rilievi comunicati dal Cliente a seguito di autolettura.
2. L'autolettura, per quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.4.1999 in relazione al servizio idrico, è equiparata alla lettura effettuata dal Gestore e considerata ad ogni

effetto come valida ai fini della fatturazione, salvi i casi di manifesto errore da parte del Cliente o di inattendibilità del dato comunicato.

3. Il Cliente si impegna a consentire in qualsiasi momento l'accesso nella sua proprietà al personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura dei misuratori e le verifiche dell'impianto e dell'esattezza dei dati di consumo comunicati dal Cliente con l'autolettura, qualora riguardo ad essi insorgano il sospetto di un errore o il dubbio sulla veridicità.

4. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare nell'arco di un anno almeno due letture del contatore con propri incaricati; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio.

5. Per le forniture domestiche e assimilate, la fatturazione avviene con cadenza bimestrale, sulla base delle tariffe stabilite dalle Autorità competenti e con riferimento ai consumi comprovati da lettura, autolettura ovvero calcolati a stima; per le altre forniture la periodicità di fatturazione è indicata nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

6. Il calcolo dei consumi stimati è fatto con riferimento al profilo di consumo storico del Cliente.

7. Le interruzioni o limitazioni delle forniture, siano esse dovute a cause accidentali, scioperi, esigenze di servizio o disposte dall'Autorità, come pure le variazioni di pressione dovute a cause accidentali, non legittimano richieste di riduzione dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 24.5.1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I consumi imputabili a perdite dall'impianto Interno di utilizzazione, rilevati dal misuratore, sono a carico del Cliente quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.

9. Esclusivamente in caso di dispersioni occulte nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste, non saranno applicati i canoni di fognatura e depurazione, ove previsti dalle Condizioni Particolari di Fornitura, sul consumo eccedente il consumo storico rilevato nei due anni precedenti l'ultima fatturazione a conguaglio non reclamata entro la data di scadenza; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell'anno per la tipologia contrattuale di appartenenza; la riduzione sarà applicata – su richiesta scritta del Cliente corredata da idonea documentazione anche fotografica comprovante la natura occulta della dispersione e la tempestiva riparazione – dalla data dell'ultima fatturazione a conguaglio non reclamata entro la data di scadenza fino alla data di riparazione ovvero per un periodo massimo di sei mesi, ed è subordinata all'accertamento da parte del Gestore, in contraddittorio con il Cliente, della lettura del contatore ad avvenuta riparazione della perdita.

10. Sarà altresì consentito all'Utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte.

Art. 14 - Condizioni economiche di fornitura, pagamento dei consumi ed interessi, rateizzazione

1. Le condizioni economiche di fornitura sono indicate nelle Condizioni Particolari di Fornitura. L'aggiornamento periodico in applicazione di norme o disposizioni imperative delle Autorità competenti è reso noto mediante comunicazione in bolletta.

2. Il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo fatturato entro la data di scadenza indicata nella bolletta, in conformità alle vigenti disposizioni normative e delle Autorità competenti in materia.

3. Qualora il pagamento non sia effettuato entro la data indicata, il Gestore addebiterà al Cliente una indennità di mora sulla base del Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. La bolletta contiene, oltre all'ammontare relativo ai consumi effettuati, quote fisse, addizionali, nonché IVA, imposte governative o locali ed ogni altro tributo, tassa, imposta afferente la produzione e/o la distribuzione dei prodotti, nonché gli importi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione salvo verifica di non disponibilità degli stessi.
5. Gli oneri fiscali e gli altri eventuali oneri di qualsiasi natura applicabili per Legge o per disposizione dell'autorità al contratto, alla fornitura ed ai relativi compensi sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente a carico del Gestore e senza facoltà di rivalsa.
6. Nessun obbligo assume il Gestore di preavvisare il Cliente della scadenza dei pagamenti; le bollette devono essere pagate per intero, altrimenti vengono considerate insolute a tutti gli effetti, salvi i casi di accordata rateizzazione.
7. Il Cliente che intende richiedere la rateizzazione dell'importo già fatturato deve presentare apposita comunicazione scritta al Gestore entro il termine fissato per il pagamento della bolletta; salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante e le relative somme sono maggiorate degli interessi passivi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del 3,5 per cento.

Art. 15 - Cessione del contratto

1. Al Cliente è fatto divieto di cedere il contratto a terzi; in caso di decesso dell'intestatario del Contratto è fatto obbligo agli eredi di provvedere entro 60 giorni al subentro senza spese nella fornitura ovvero di richiederne la cessazione.
2. Il Gestore ha facoltà di cedere il contratto ad altra società del medesimo Gruppo ovvero, previa comunicazione al Cliente, ad altra impresa autorizzata e tecnicamente idonea alla regolare erogazione di acqua potabile.

Art. 16 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi fatturati, il Gestore ha la facoltà di sospendere la fornitura mediante chiusura e sigillatura della valvola a monte del misuratore o provvedimento equivalente, previo sollecito scritto in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione del termine, non inferiore a 5 giorni entro il quale, in mancanza di adempimento, verrà sospesa la fornitura.
2. Oltre che in caso di accertata morosità del Cliente rispetto ai corrispettivi, a qualsiasi titolo dovuti (anche in relazione a singole fatture), e salve le particolari ipotesi di sospensione previste in altri articoli del Contratto, il Gestore può sospendere la fornitura -anche senza preavviso- in presenza di oggettivo pericolo, di prelievi abusivi (ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura precedentemente sospesa), di manomissione e rottura degli impianti ed apparecchiature preposte alla fornitura (quali ad es. i Gruppi di misura), di impianti non conformi alle vigenti disposizioni normative e tecniche connesse alla distribuzione dell'acqua, di utilizzo degli impianti o dell'acqua prelevata in modo non conforme al Contratto.
3. Durante i periodi di sospensione il Cliente è tenuto a corrispondere tutte le somme dovute indipendentemente dai consumi, quali le quote fisse, nonché i costi connessi alle attività di disattivazione e riattivazione della fornitura.
4. Il Gestore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli articoli 4, 9, 10, 11 e 12 delle presenti Condizioni, nonché nei casi di: (a) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione o fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle Parti; (b) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti; (c) accertato decesso da più di 60 giorni del Cliente intestatario del contratto; (d) responsabilità del Cliente nella manomissione o alterazione dei sistemi di misura ovvero nella sottrazione fraudolenta di acqua; (e) mancata realizzazione da parte del Cliente delle modifiche prescritte; (f) prelievo fraudolento e (g) mendaci dichiarazioni del Cliente.

5. La risoluzione avrà effetto trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con la quale il Gestore dichiara l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
6. La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario; il Gestore si riserva, inoltre, tenuto conto della gravità dell'inadempimento o del fatto imputabile al Cliente, la facoltà di risolvere tutti i contratti in corso con lo stesso.
7. In caso di richiesta di fornitura da parte di un Cliente già sottoposto a risoluzione del contratto per inadempimento, dovrà preliminarmente essere estinto ogni debito residuo.
8. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, l'Utente deve consentire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Art. 17 - Cessazione della fornitura su richiesta del Cliente e subentro

1. I Clienti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione o comunque perdono la disponibilità dei locali per cui era stata richiesta la somministrazione devono – salve diverse specificazioni – dare disdetta scritta almeno 10 giorni prima della data prevista di abbandono dell'immobile, indicando il recapito al quale il Gestore dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
2. In tale ipotesi il Gestore cesserà la fornitura, senza ulteriore preavviso, nel più breve tempo possibile, purché ciò non sia impedito da cause ad essa non imputabili quali, a titolo di esempio, l'impossibilità di accedere ai misuratori per effettuarne la lettura finale e la sigillatura.
3. Il Contratto cessa, inoltre, quando –in assenza di formale disdetta da parte del Cliente– altri faccia richiesta di sottoscrivere un Contratto per la medesima unità immobiliare (subentro), dimostrando di averne titolo.
4. Fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte del Gestore, ovvero sino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga nuova fornitura, il Cliente è obbligato a pagare i consumi registrati anche se effettuati da terzi, nonché i corrispettivi e/o quote fisse ed ogni altra spesa, onere o danno connesso e/o conseguente all'uso di impianti.

Art. 18 - Comunicazioni e reclami

1. Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente, comprese le bollette dei consumi, saranno validamente trasmesse dal Gestore mediante semplice lettera all'ultimo domicilio indicato dallo stesso Cliente ai fini del Contratto ovvero all'effettiva residenza, quale risultante dai registri anagrafici, in caso di irreperibilità presso il domicilio dichiarato.
2. Il Cliente è obbligato a fornire tempestiva comunicazione al Gestore di ogni variazione che dovesse insorgere in corso di fornitura, tale da determinare modifica al Contratto o a clausole di esso quali ad esempio variazioni anagrafiche e di domicilio.
3. Le comunicazioni aventi carattere di generalità saranno validamente effettuate mediante inserimento di apposite comunicazioni nelle bollette dei consumi, nonché mediante avvisi affissi in luoghi pubblici, diffusi mediante quotidiani e/o emittenti radiotelevisive locali ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.
4. Per la segnalazione di guasti è attivo 24 ore su 24 il Numero Verde indicato sulle bollette.
5. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente ai competenti uffici commerciali del Gestore o tramite il suo sito internet; né gli incaricati di letture e controlli né altri dipendenti del Gestore sono autorizzati a ricevere segnalazioni inerenti guasti o il Contratto.

TITOLO II - NORME TECNICHE IMPIANTI

Art. 19 - Costruzione delle condutture stradali e delle derivazioni

1. La costruzione delle condutture stradali e delle derivazioni è di esclusiva competenza del Gestore, la quale si riserva il diritto di dare in appalto tali lavori secondo le modalità di legge pro tempore vigenti.
2. Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore
3. Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico.
4. Il richiedente potrà, solo nel caso di estensioni di rete in aree di proprietà non pubblica e previ accordi preliminari, eseguire le opere di scavo, la posa delle condotte ed il successivo ripristino; tali opere dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche del Gestore e quelle eventualmente impartite dai proprietari del suolo o dagli aventi diritto.
5. Il committente in ogni caso dovrà facilitare il lavoro del Gestore, o di chi per essa; in particolare, a richiesta del Gestore, dovrà provvedere alla custodia e alla conservazione in luogo adatto e comodo dei materiali e attrezzi di proprietà del Gestore necessari per l'esecuzione dei lavori di competenza del Gestore stessa.

Art. 20 - Accesso

1. L'accesso per verificare o eseguire le necessarie riparazioni o sostituzioni, mettere condutture di dimensioni maggiori, allacciarvi altre derivazioni e in genere eseguirvi tutti quei lavori che si rendessero necessari nell'interesse del Gestore potrà avvenire ogni qualvolta il Gestore lo ritenga opportuno, senza che da ciò possa derivare ai proprietari dei fondi interessati alcun diritto a risarcimento o a richieste di alcun genere.
2. Nell'esecuzione delle opere sopra citate, compresa la posa delle condutture, il Gestore è tenuto soltanto a ripristinare le opere eventualmente manomesse nel limite di opere comuni e ordinarie, e non quindi lussuose; sono esclusi, per esempio, i ripristini di piastrelle, pietre naturali, betonelle ecc.
3. Nel caso si verificasse tale circostanza, il Gestore si riserva il diritto di interrompere la fornitura e di addebitare al proprietario dell'ente servito, o a chi per lui, tutte le spese per i lavori che si rendessero necessari per l'intervento di interruzione, per le eventuali modifiche da eseguire e per il ripristino della fornitura.

Art. 21 - Servitù

1. A richiesta del Gestore e per i casi in cui si rendesse necessario, il committente è tenuto a concedere l'intavolazione del diritto di servitù di acquedotto a favore dei fondi serviti ovvero del Comune di appartenenza, e a peso della relativa partita tavolare.
2. In caso contrario la fornitura dei prodotti non potrà avere inizio o, se ciò fosse già avvenuto, potrà venire sospesa.
3. Il committente è responsabile della documentazione presentata al Gestore accertante il diritto di proprietà o l'avvenuta autorizzazione a far eseguire i lavori; risponde, quindi, verso altri aventi diritto sui terreni o sulle strade attraversate dalla condotta per tutte le pretese che essi potessero avanzare anche verso il Gestore in dipendenza degli accennati lavori.

Art. 22 - Rimozione delle Condotte

1. Qualora per l'intervento dei terzi la condotta dovesse venire asportata, il Gestore in nessun caso potrà esser tenuta a corrispondere indennità di alcun genere sia per quanto riguarda l'importo pagato dal committente, che s'intende versato a fondo perduto, sia per quanto riguarda la cessazione della fornitura al committente stesso o ad altri utenti allacciati alla stessa condotta.

2. Qualora l'asporto della conduttura, per intervento di eventuali aventi diritto, dovesse avvenire prima che fossero trascorsi cinque anni dal momento dell'effettivo inizio di forniture attraverso la conduttura stessa, il committente, su richiesta del Gestore, sarà tenuto a risarcirla delle spese da essa sostenute per l'impianto e l'asporto della conduttura in questione.
3. Il Gestore non risponde per eventuali danni indiretti derivanti agli stabili in conseguenza del collocamento delle condutture.

Art. 23 - Permanenza delle opere di Derivazione

1. Premesso che il Gestore acconsente all'impianto di opere destinate al trasporto dei propri prodotti in un ente unicamente nel presupposto che tali opere debbano effettivamente servire per somministrazioni nell'ente a propri utenti, il Gestore stesso ha il diritto di ritirare, in tutto o in parte, le opere realizzate, qualora entro due anni dalla accettazione del preventivo da parte del proprietario dell'ente non abbia avuto luogo una regolare somministrazione nell'ente attraverso le opere in parola.
2. Ugual diritto compete al Gestore qualora, dopo iniziate le somministrazioni effettive, le stesse abbiano a restare sospese per un periodo continuativo di un anno. Il diritto del Gestore perdura, dopo sorto, fino alla eventuale ripresa delle somministrazioni.
3. Qualora il Gestore si fosse avvalsa di tale suo diritto, una eventuale futura richiesta di allacciamento dell'ente alle sue reti sarà considerata, a tutti gli effetti previsti dal presente regolamento e di quelli tecnici, come una nuova richiesta.

Art. 24 - Ubicazione del Punto di Consegna

1. In occasione della realizzazione di nuovi allacciamenti o della modifica di allacciamenti esistenti, il punto di consegna deve essere posto in strada o marciapiede, aperta al pubblico transito, al confine con la proprietà privata servita, dove sia accessibile per eseguire gli interventi di manutenzione.
2. Una stessa derivazione non può servire che un solo stabile; potranno essere concesse ulteriori derivazioni per lo stesso stabile solo in presenza di più numeri civici o in caso di usi diversi delle forniture (p.es. antincendio, servizi, negozi, bar); non è in nessun caso ammessa la realizzazione di un secondo allacciamento per uso di irrigazione.

Art. 25 - Misurazione dei consumi

1. La vendita avviene, se tecnicamente possibile, con unico contatore per ogni ente catastale.
2. Fino a quattro contatori e di conseguenza per stabili composti da massimo quattro enti viene concessa la fornitura con contatore in pozzetto.
3. In stabili composti da oltre quattro enti viene concessa la fornitura con contatori interni posti in batteria in atrio scale al piano terra o nei pianerottoli o, solo in edifici esistenti, con contatori nei vari enti serviti, i quali devono comunque essere spostati all'esterno delle proprietà individuali in caso di ristrutturazione completa dello stabile.
4. Qualora l'acqua sia richiesta in una utenza normale per più usi, la fornitura sarà - di norma - eseguita con unico contatore.
5. Nei casi invece che gli usi diversi possano comportare differenze sostanziali tra i valori minimi e quelli massimi di fornitura, il Gestore prescriverà più contatori a seconda delle quantità d'acqua richieste, o effettivamente accertate, per singolo uso o impianto.
6. La seguente tabella fornisce alcuni parametri indicativi di riferimento per il dimensionamento dei contatori:

Portata massima		Portata nominale			DN	DN	Unità
(mc/h)	(l/s)	(mc/h)	(l/s)	(l/min)	Derivazione	contatore	abitative
3	0,83	1,5	0,4	25,0	25	13	1-3
5	1,39	2,5	0,7	41,7	25	20	4-12
10	2,78	5	1,4	83,3	40	30	20-25
20	5,56	10	2,8	166,7	50	40	26-50
30	8,33	15	4,2	250,0	50-80	50	>50
60	16,67	30	8,3	500,0	80-100	80	
100	27,78	50	13,9	833,3	100-150	100	
250	69,44	125	34,7	2083,3	150-200	150	
400	111,11	200	55,6	3333,3	200-250	200	

Art. 26 - Ubicazione del Punto di Misura

1. I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata:
2. I contatori dovranno in ogni modo essere collocati in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolarne la lettura e la manutenzione.
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4. Subito a valle del contatore, l'Utente deve installare, a propria cura e spese, un rubinetto di arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza.
5. I contatori, sia in pozzetto sia in nicchia, devono essere protetti da uno sportello o chiusino installato a spese dell'Utente.
6. Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente.
7. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Art. 27 - Criteri di scelta dell'ubicazione:

A) Per nuovi impianti

1. Quando i contatori non sono alloggiati in pozzetto, l'ubicazione degli stessi, deve essere quanto più possibile vicino al Punto di Consegna e quindi alla valvola di intercettazione dell'edificio.
2. L'alloggiamento dei contatori e dell'entrata stradale dovrà essere costruito secondo gli schemi aziendali che verranno consegnati di volta in volta dai tecnici incaricati.
3. Ove le problematiche impiantistiche non consentano l'alloggiamento dei contatori nelle immediate vicinanze dell'entrata stradale, il richiedente dovrà provvedere alla costruzione dell'impianto di trasporto secondo le norme protempore vigenti (UNI 9182) fino a Punto di misura che verrà deciso di volta in volta in accordo con il personale tecnico del Gestore.
4. Il contatore o i contatori potranno essere alloggiati in apposito vano posto nell'atrio dello stabile con facilità di accesso per le letture e gli interventi di manutenzione e accuratamente protetto dal gelo.
5. Il locale contatori o la nicchia contatori dovranno essere muniti di chiusura a chiave quadra da 8 mm oppure chiave yale n°12 grande, n°12 piccola o n°21.

B) Per impianti esistenti

1. Nelle strutture edilizie in cui risulti in essere e funzionante un impianto di trasporto a servizio di contatori posti in appartamenti, gli eventuali contatori aggiuntivi, la cui installazione deve essere comunque preventivamente autorizzata, dovranno essere installati, quando tecnicamente possibile, in posizione accessibile dal vano scale e comunque non dovranno mai essere posizionati:

- a. In locali da bagno-wc o camere da letto
- b. Sotto il lavello
- c. In posizioni non facilmente accessibili o non adeguatamente protette a pericoli di gelo o rotture.

2. Nel caso sia possibile inserire il contatore in una nicchia comune anche ad altri servizi (gas - energia elettrica) dovranno essere rispettate le normative esistenti per il gas ed elettricità; il contatore acqua dovrà comunque essere posto in posizione più bassa rispetto agli altri servizi come indicato dagli schemi aziendali.

3. In caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'impianto idrico interno il contatore esistente andrà spostato in modo da rispettare le stesse condizioni.

4. La nuova ubicazione del contatore, il percorso dell'impianto di trasporto e le modalità di esecuzione dovranno comunque essere preventivamente concordate e successivamente **verificate** a **“tracce aperte”** dal personale tecnico del Gestore.

Art. 28 - Impianti interni di Trasporto

1. La manutenzione e la conservazione degli impianti interni di trasporto sono a esclusivo carico del proprietario/responsabile/amministratore dell'ente o dello stabile, il quale ha l'obbligo di mantenere tali impianti costantemente corrispondenti al loro scopo, che è quello esclusivo di consentire al Gestore la possibilità di fornire alle singole utenze, comprese o comprendibili nell'ente, i propri prodotti in modo continuativo, senza ostacoli o impedimenti e nelle quantità, qualità e per le destinazioni corrispondenti alle caratteristiche originali degli impianti stessi.

2. Il predetto obbligo è indipendente dai rapporti che intercorrono tra il proprietario dell'ente e le persone che pro tempore gestiscono le singole utenze e, poiché la somministrazione dei prodotti, ancorché materialmente attuata attraverso impianti del proprietario dell'ente, si esplica a ogni effetto giuridico in forza di contratto fra il Gestore e l'Utente. I proprietari dell'ente non possono opporsi a nuove forniture, o ampliamenti delle forniture in atto, né a soppressioni di forniture alle utenze comprese nell'ambito dell'ente di Loro proprietà.

3. Quando i lavori di manutenzione degli impianti interni di trasporto comportano interruzioni nella somministrazione dei prodotti alle utenze, i proprietari, prima di iniziare il lavoro, dovranno avvertire gli utenti ed il Gestore ed attenersi scrupolosamente alle modalità da questa prescritte per l'esecuzione dei lavori.

4. Gli impianti vanno mantenuti e conservati nelle caratteristiche e dimensioni originarie e non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti da progetto originale.

5. Qualora sia necessario adeguare tali impianti a nuove esigenze degli utenti ovvero a nuove caratteristiche di pressione/portata della rete acquedottistica, il proprietario dell'ente è tenuto a modificare - a propria cura e spese - l'impianto di trasporto di sua proprietà affinché sia corrispondente alle nuove necessità; in caso di mancato adeguamento, il Gestore potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter autorizzare nuove forniture o di dover sospendere la fornitura agli impianti interni di trasporto e quindi indirettamente anche quelli di utilizzazione ad essi allacciati.

6. Il regolare passaggio dei prodotti non misurati attraverso gli impianti di trasporto interni è attuato sotto responsabilità del proprietario degli impianti stessi e presuppone da parte del Gestore la sicurezza che il proprietario medesimo eserciti la vigilanza necessaria per impedire che avvengano dispersioni o sottrazioni dei prodotti del Gestore lungo il percorso degli impianti interni di trasporto.

7. Il proprietario dell'ente è, pertanto, responsabile verso il Gestore di ogni e qualsiasi dispersione o sottrazione di prodotti che avvenga dagli impianti interni di trasporto per fatto od omissione propria; analogo obbligo e responsabilità incombono al proprietario dell'ente in cui sia situata una derivazione appartenente al demanio del SII.
8. Il Gestore, comunque, avrà sempre il diritto di controllare, con i mezzi che a suo insindacabile giudizio riterrà corrispondenti e adeguati allo scopo, che attraverso gli impianti interni di trasporto non si verifichino o non si siano verificate dispersioni o sottrazioni.
9. **Per la nuova costruzione degli impianti di trasporto è ammesso esclusivamente l'uso dell'acciaio zincato** ; materiali plastici posati secondo le indicazioni dell' Istituto Italiano plastici, sono consentiti solamente in tratti **interrati** alla base dell'edificio (**non in solette o intercapedini non accessibili**) e in controtubo.
10. L'entrata stradale ed eventuali tratti di impianto interrati dovranno essere della minor lunghezza possibile, e nei cambiamenti di direzione dovranno essere posti dei pozzetti ispezionabili.
11. La **valvola di intercettazione** principale dell'edificio va posta il più vicino possibile all'ingresso dello stabile.
12. Per i tratti di impianto nelle strutture murarie dell'edificio, l'impianto dovrà essere protetto con isolante termico e comunque con materiali che diano garanzia di protezione dalle corrosioni e dal gelo.
13. Negli interventi di manutenzione e/o modifica sono da evitare raccordi a tre pezzi (olandesi e simili), preferibili raccordi destri/sinistri o viti lunghe, non sono ammessi raccordi flessibili.
14. **Non è ammesso il passaggio delle tubazioni a pavimento**, o in locali o cortili soggetti alla possibilità di gelo; è ammesso invece il passaggio in controsoffitti.
15. Dovrà sempre essere garantita, in modo particolare quando l'impianto a valle del contatore venga eseguito in materiale plastico, la stabilità del campo contatore anche con l'uso di apposite staffe che assicurino l'ancoraggio alle pareti.
16. Prima della posa dei misuratori, in base alle disposizioni del **D.M. 37/2008**, dovrà essere rilasciata dalla ditta costruttrice la Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla norma **UNI 9182**, comprensiva degli allegati obbligatori e – nei casi previsti - del nullaosta all'utilizzo potabile rilasciato da un laboratorio autorizzato, e le certificazioni dovranno essere rilasciate in copia anche al committente in quanto responsabile dal Punto di Consegna ai misuratori. (**D.L. 31 d.d.2/2/2001**).

Art. 29 - Limitatori di portata

1. Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
2. Nel caso consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere al Cliente i necessari accorgimenti tecnici.

Art. 30 - Fornitura idrica Antincendio

1. A richiesta, il Gestore concede, al solo scopo di spegnimento degli incendi, speciali erogazioni di acqua a deflusso libero, attraverso apposite bocche d'incendio normalmente sigillate.
2. La concessione implica da parte dell'Utente il pagamento di un canone per ogni bocca secondo la tariffa pro tempore vigente, mentre nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua effettivamente erogata sia in caso d'incendio, sia in occasione di periodiche prove di funzionamento delle bocche, purché in quest'ultimo caso il Gestore sia stata tempestivamente avvertita e al termine delle prove venga richiesto il ripristino della sigillatura.

Art. 31 - Installazione di disconnettori

1. Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento, a servizio di circuiti o apparecchiature descritte nella norma UNI EN 12729/2003 e UNI EN 1717/2002, sono

tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, a tre vie di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile; tale obbligo vige anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, il Gestore può, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 32 - Impianti interni di utilizzazione

1. La costruzione, la manutenzione e le eventuali modifiche degli impianti interni di utilizzazione sono di competenza del proprietario dell'utenza, nulla vietando che, per accordi fra il proprietario stesso e il titolare dell'utenza, i lavori siano fatti a cura e spese di quest'ultimo.

2. La costruzione, la manutenzione e le eventuali modifiche di tali impianti devono essere fatti con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, negli schemi tecnici aziendali e in base alle normative tecniche nazionali.

Art. 33 - Impianti di pompaggio privati

1. Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature; essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 34 - Serbatoi di accumulo privati

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta; dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

3. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca.

4. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 35 - Pozzi d'acqua o sorgenti ad uso privato.

1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.

2. Tutti i pozzi d'acqua ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua da essi prelevata.

3. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie; tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

4. Il Gestore, qualora un proprio Utente, già prima della richiesta di fornitura, abbia un impianto autonomo di produzione o di stoccaggio del prodotto da fornire o intende installarlo dopo ottenuta la fornitura, si riserva di concedere o continuare la fornitura solo se l'Utente, a proprie cure e spese, ottempererà alle prescrizioni speciali previste per questo caso.

Art. 36 - Impianti Speciali Provvisori

1. Il Gestore potrà concedere forniture temporanee d'acqua per manifestazioni anche in mancanza d'impianti stabili di trasporto, attraverso gli impianti pubblici d'erogazione (fontane e idranti stradali), previa stipula di un regolare contratto alle condizioni e modalità stabilite nella tariffa pro tempore vigente e a quelle diverse stabilite di volta in volta per casi non previsti dalla tariffa.
2. Saranno concesse forniture temporanee con contatore a “collo d’oca” a cantieri mobili (riempimento autobotti, alimentazioni trivelle, irrigazioni), manifestazioni o fiere, o cantieri temporanei; tutta la segnaletica cantieristica per delimitare la zona in cui viene effettuata la fornitura sarà a cura del richiedente.
3. Per cantieri edili di costruzione potranno, a discrezione dei tecnici del Gestore, essere concesse forniture provvisorie a seconda della durata del cantiere o dei fabbisogni previsti; di norma dovranno già essere decise in fase di richiesta dell’acqua per il cantiere i fabbisogni e i punti di consegna definitivi e solo in base ad una valutazione complessiva dell’intervento potranno essere concesse eventuali forniture provvisorie.
4. Per la richiesta, l'esecuzione, la verifica e l'attivazione degli impianti speciali e provvisori valgono, in quanto applicabili, le norme del presente regolamento, fermo restando il principio che da un impianto provvisorio può essere servita un'unica utenza.

Art. 37 - Forniture Indirette

1. Il Gestore in nessun caso concede ai propri utenti la fornitura dei prodotti in derivazione da impianti di utilizzazione degli stessi prodotti appartenenti ad altri utenti; come pure nell'ambito della stessa utenza, non concede la fornitura a contatore per un uso con derivazione dall'impianto di utilizzazione già dotato di contatore per un uso diverso.

Art. 38 - Pressione di Esercizio

1. La pressione di esercizio, a causa della conformazione altimetrica, può variare da zona a zona; essa è normalmente non superiore a 7 bar e non inferiore a 0,5 bar al solaio calpestabile del piano più elevato dell’edificio, misurata a rubinetti chiusi.
2. Nei casi di pressione insufficiente o superiore a quella indicata nella carta dei servizi, vengono prescritte di volta in volta l’uso di apparecchiature di surpressione o riduttori di pressione che riportino i valori all’interno del campo di utilizzazione.

Art. 39 - Varie

1. Ai sensi dell'art.9.2.06 delle Norme CEI 64-8 non è consentito utilizzare la rete idrica aziendale come dispersore di terra.
2. E’ sempre consigliabile per una corretta funzionalità degli impianti far eseguire il dimensionamento delle tubazioni da parte di un progettista abilitato, anche quando ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti.
3. Deroghe e concessioni su modalità operative e materiali non contemplati nella presente dovranno comunque essere concordate **prima dell’esecuzione** dei lavori con i tecnici aziendali.

TITOLO III - RICHIESTE TECNICHE

Art. 40 - Richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento esistente

1. Chi desidera effettuare una richiesta per ottenere l'allacciamento di un ente alla rete idrica gestita dal Gestore o per modificare un allacciamento esistente deve rivolgersi all'apposito ufficio del Gestore i cui recapiti ed orari sono riportati sul sito web aziendale e sulla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Nella richiesta dovrà essere fornite tutte le informazioni necessarie per identificare l'ente/stabile da servire e la documentazione necessaria alla compilazione del preventivo di spesa.
3. Il richiedente, o chi per esso, dopo aver inoltrato la domanda di allacciamento, verrà contattato dai tecnici del Gestore per concordare un appuntamento per eseguire il sopralluogo ed rilievi necessari alla compilazione del preventivo di spesa; al termine del sopralluogo, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.
4. Successivamente il Gestore rimetterà al richiedente, tramite posta elettronica o posta ordinaria, il preventivo di spesa per l'esecuzione della derivazione e della eventuale condotta stradale o l'autorizzazione alla predisposizione di nuovi campi contatori o modifiche su impianti interni di trasporto.
5. Sul preventivo sarà indicato il contributo a carico del richiedente, le prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere a carico del richiedente e gli eventuali allegati previsti per legge.
6. L'autorizzazione all'esecuzione di lavori su impianti interni di trasporto non prevede il pagamento di un contributo al Gestore ma, se non sussistono le condizioni tecniche o giuridiche per autorizzare la modifica richiesta dal Cliente, non potrà essere concessa l'autorizzazione e dovrà essere richiesto un preventivo per la realizzazione di una nuova derivazione.
7. La validità del preventivo o autorizzazione è limitata a 180 giorni dalla data di emissione; entro tale termine il richiedente potrà confermare la sua accettazione mediante il pagamento della eventuale quota di spesa posta a suo carico con le modalità indicate nel preventivo o autorizzazione e la restituzione di una copia controfirmata dello stesso, anche tramite email o fax.
8. Nel caso in cui il richiedente l'allacciamento non sia proprietario dell'ente, l'accettazione del preventivo dovrà essere controfirmata dal proprietario dell'ente; mancando tale controfirma il richiedente si assumerà la diretta responsabilità nei riguardi del proprietario dell'ente o del suo legale rappresentante, in caso di controversie che dovessero insorgere durante o a seguito dell'esecuzione dell'allacciamento.
9. Con la firma di accettazione del preventivo, il proprietario dell'ente o chi per esso si assoggetta alle norme tutte del presente Regolamento Tecnico ed a quelle degli altri regolamenti normative e leggi applicabili.

Art. 41 - Esecuzione dei lavori stradali

1. Non appena formalizzata l'accettazione del preventivo di spesa, il Gestore richiederà i permessi necessari agli enti proprietari della strada.
2. Nel caso il richiedente non intenda o non possa far eseguire subito gli allacciamenti stradali per indisponibilità dell'area di cantiere o per qualsivoglia motivo dovrà comunicare un tanto al Gestore tramite le modalità sopradescritte.
3. Una volta ottenuti i permessi e le eventuali ordinanze, a meno di indisponibilità dell'area di cantiere, il Gestore eseguirà o affiderà alla propria ditta appaltatrice i lavori di competenza.
4. Una volta accettato il preventivo non è più consentita la modifica del punto di consegna definito o degli accordi presi con il tecnico preventivista.

5. Nel caso il richiedente ritenesse per qualsivoglia motivo necessaria una modifica tecnica all'intervento dovrà rivolgersi nuovamente al Gestore per richiedere l'emissione di un nuovo preventivo o di prescrizioni tecniche integrative.

Art. 42 - Verifica sugli impianti interni di trasporto

1. Nel caso il preventivo o l'autorizzazione prevedano la predisposizione di impianti interni di trasporto o la predisposizione/modifica di campi contatore interni, non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consenta, il richiedente dovrà contattare il Gestore per richiedere un sopralluogo di verifica degli impianti stessi, al fine di verificare la corretta esecuzione degli impianti e il rispetto delle disposizioni tecniche aziendali
2. Al termine del sopralluogo di verifica, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale; in caso di esito negativo, la verifica dovrà essere ripetuta dopo l'eliminazione delle non conformità riscontrate e la spesa per la ripetizione del sopralluogo di verifica sarà posta a carico del richiedente.
3. La verifica fatta dal Gestore ha l'unico scopo di accertare che gli impianti interni di trasporto costruiti siano corrispondenti agli scopi e alla destinazione degli stessi, come precisato dal presente Regolamento, in modo da consentire al Gestore la possibilità di fornire alle singole utenze presenti o future nell'ente i propri prodotti in modo continuativo, senza ostacoli o impedimenti, nelle qualità, quantità e per le destinazioni corrispondenti alle caratteristiche originali degli impianti stessi.
4. Con la verifica il Gestore non assume responsabilità di sorta per gli impianti e per tutti gli eventuali danni che potessero derivare a cose o a persone in genere in conseguenza dell'esercizio e dello stato degli impianti stessi.
5. In caso di predisposizione o modifica di campi contatori interni, solo dopo l'esito positivo delle verifiche verrà autorizzata la posa o la sostituzione del/i contatore/i.

Art. 43 - Sostituzione o spostamento del contatore

1. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
2. E' facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione, ovvero qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione; in tal caso l'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che rendano impossibile l'esecuzione dei lavori entro il predetto termine; in caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all'esecuzione d'ufficio con riaddebito all'Utente dei costi sostenuti.

Art. 44 - Verbali di posa, rimozione o sostituzione del contatore

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non da dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa, salvo espressa autorizzazione al richiedente.
2. All'atto dell'installazione, sostituzione o rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.
3. Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto; una copia del verbale è rilasciata all'Utente.
4. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata su richiesta al domicilio dell'Utente.

Art. 45 - Altre richieste tecniche

A) Chiusura della derivazione acqua per esecuzione di lavori su impianto privato

1. Il Cliente può richiedere, con le modalità indicate sul sito internet, la chiusura e successiva riapertura della valvola stradale per l'esecuzione di lavori all'impianto idrico privato, il costo del servizio e l'onere del preavviso degli eventuali Terzi interessati dalla chiusura temporanea della derivazione è a carico del richiedente.

B) Localizzazione tubazioni interrate acqua

2. Chi intraprende lavori di scavo deve preventivamente verificare l'eventuale presenza di tubazioni gestite dal Gestore. Di norma la posizione delle tubazioni interrate viene comunicata agli interessati tramite estratti cartografici; nel caso sia necessario di effettuare di un sopralluogo per il tracciamento della posizione sul terreno, così come per richieste di localizzazione di tubazioni interrate non gestite dal Gestore, il relativo costo sarà posto a carico del richiedente.

C) Ricerca perdite acqua impianto privato

3. Il Cliente può richiedere, mediante apposito modulo disponibile sul sito internet, l'effettuazione di un sopralluogo per la ricerca di eventuali dispersioni da tubazioni interrate di sua proprietà o in ogni caso non gestite dal Gestore; il costo del servizio, calcolato a consuntivo sulla base del tempo effettivamente impiegato, è a totale carico del richiedente indipendentemente dall'esito della ricerca, e non comprende l'effettuazione di scavi di sondaggio e di riparazioni.

Verifica del livello di pressione

4. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna; la verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento; le spese relative alla verifica saranno poste a carico del richiedente nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti conforme ai valori di cui al precedente art. 38.

PARTE III - REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 46 - Classificazione degli scarichi

1. Ai fini del presente regolamento gli scarichi sono classificati in:
 - a. scarichi di acque reflue domestiche;
 - b. scarichi di acque reflue industriali;
 - c. scarichi di acque meteoriche.
2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese, attività ed impianti indicati all'art. 101, comma 7 del d.lgs n. 152/06.
3. Le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche sono state individuate dalla regione con l'art. 179 della L.R. n. 26/2012 e sono riportate in allegato 1.
4. La classificazione degli scarichi avviene nella fase di attivazione di un nuovo scarico o in caso di variazione sostanziale di uno scarico esistente secondo le procedure in seguito.

Art. 47 - Prescrizioni, obblighi, divieti, deroghe

A) obblighi

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e previa autorizzazione all'allaccio ed all'attivazione dello scarico.
3. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono parimenti sempre ammessi in fognatura ma sono soggetti a limitazioni e prescrizioni in funzione della loro accettabilità nella rete di fognatura ed al depuratore.
4. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore riterrà necessario considerare.
5. Sono obbligati ad allacciarsi e scaricare nella fognatura pubblica tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da stabili che, anche solo con le relative pertinenze, confinano, anche se per breve tratto, con una strada servita da fognatura pubblica. Lo scarico avviene mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.
6. Precedentemente all'avvio del procedimento edilizio e di quello di pianificazione attuativa, il proponente dell'intervento richiede al Gestore un parere sull'obbligo di allaccio e sull'accettabilità dello scarico nella rete fognaria. Il gestore entro 30 giorni dalla richiesta si esprime con le seguenti informazioni:
 - a) se sussiste l'obbligo di allaccio ai sensi del comma 5 del presente articolo;
 - b) nel caso in cui l'obbligo sussista, comunica se il collettore è in grado di accettare le portate ovvero a quali condizioni tecniche ed economiche di massima;
 - c) se la rete fognaria è sita entro 100 metri dalla proprietà, indica la posizione delle rete stessa in idonea planimetria e, ove tecnicamente possibile, quantifica le condizioni tecniche ed economiche di massima.

Nell'interesse comune di perseguire un equilibrato e coerente rapporto tra domanda insediativa e programmazione dello sviluppo dei servizi pubblici di rete, il Gestore dovrà inviare copia del suddetto parere contestualmente al Servizio tecnico di riferimento del Comune.

7. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla osta allo scarico in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del d.lgs n. 152/06 ed alla disciplina regionale vigente al tempo della richiesta.

8. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito.

9. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni, le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore sia di tipo misto o separato. Sono fatte salve le ristrutturazioni che riguardano singole unità abitative in complessi condominiali.

B) divieti

10. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:

- a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b. qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c. sostanze che potrebbero causare la formazione di gas o vapori tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e. reflui aventi acidità $\text{pH} > 11$ o comunque tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f. reflui aventi alcalinità $\text{pH} < 4$ o comunque tale da causare incrostazioni dannose alle strutture
- g. reflui contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- h. acque di scarico a temperatura superiore a 45° C;
- g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.; rifiuti edili di ogni genere) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
- h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
- i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo specifica autorizzazione per strutture sanitarie;
- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;

11. È tassativamente vietato lo scarico di acque reflue domestiche o industriali nei fognatori degli sfioratori.

12. Non sono ammessi trituratori da cucina. Eventuali WC con trituratore e mandata in pressione potranno essere consentiti solamente quale secondo servizio ricavato esclusivamente su edifici esistenti e nel contesto di un'unica unità abitativa.

13. È vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista o meteorica.

14. È vietato ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

15. È vietato immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.

16. È vietato diluire gli scarichi terminali o parziali.

17. È vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il Gestore potrà vietare l'impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera o mista. In tal caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall'immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall'art. 55.

C) Deroghe

18. Possono ottenere deroga all'obbligo di allaccio gli utenti che dimostrino l'eccessiva onerosità dello stesso, sulla base di documentati e validi motivi. La necessità di installare una stazione di sollevamento, la demolizione di superfici di pregio, se non quelle vincolate quale bene culturale, la presenza di un vincolo paesaggistico, non sono motivo di deroga automatica. Le deroghe saranno valutate caso per caso in relazione alle effettive implicazioni sul piano dei costi nonché all'importanza ed alla consistenza degli scarichi da allacciare e comunque favorendo gli edifici esistenti rispetto a quelli nuovi. Ai fini del procedimento edilizio il gestore emette formale deroga per consentire agli uffici competenti di autorizzare lo scarico sul suolo o in corpo superficiale. In ogni caso la deroga è trasmessa alla Consulta ed al Sindaco del Comune in cui avviene lo scarico che possono, entro 15 giorni dall'invio opporsi alla deroga stessa.

19. Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile alla fognatura, il Gestore potrà autorizzare l'allacciamento di una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di sistemi individuali, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo. Resta a carico del richiedente l'ottenimento di ogni permesso ed autorizzazione.

20. Le deroghe di cui al comma precedente si intendono sempre precarie e revocabili a giudizio insindacabile del Gestore. Le deroghe cadranno di diritto non appena verranno a cessare le condizioni che le determinarono. Non appena sarà possibile eseguire l'allaccio e lo scarico definitivo nella fognatura pubblica, i proprietari o titolari dello scarico dovranno immediatamente allacciarsi e corrispondere subito i contributi tutti stabiliti dal presente regolamento, senza diritto ad alcun periodo di esenzione.

21. In casi eccezionali, da valutarsi congiuntamente con l'Autorità sanitaria e quella deputata ad autorizzare lo scarico in ricettori diversi dalla fognatura, detti scarichi fognari potranno provvisoriamente sversare in canali pubblici (ad esempio rete meteorica), previa depurazione. Gli impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a sorveglianza da parte del Gestore, il quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse

non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi danno all'igiene pubblica ed all'ambiente.

Art. 48 - Prescrizioni per particolari categorie di scarichi

1. Per utenze che producono acque reflue con caratteristiche specifiche e tali da danneggiare la fognatura o il ciclo depurativo o creare oneri gestionali straordinari, il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari trattamenti ovvero di equalizzare le portate scaricate o di concentrare le stesse in determinati periodi della giornata.
2. Le prescrizioni possono essere imposte dal Gestore, previa concessione di un congruo periodo di tempo per l'adeguamento, in qualsiasi momento successivo all'attivazione o all'autorizzazione dello scarico, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.
3. Le acque reflue assimilate alle domestiche originate da attività in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o prodotti simili, possono essere scaricate nella fognatura pubblica previa facoltà del Gestore di imporre l'adozione di pozzetti speciali per la separazione di oli. Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche in caso di raccolta separata e smaltimento di acque meteoriche provenienti da piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli. Il modello di tali manufatti deve essere approvato dal Gestore.
4. Le acque reflue provenienti da strutture sanitarie in cui sono presenti reparti infettivi devono essere sottoposte a disinfezione prima dell'immissione in fognatura.
5. Gli insediamenti temporanei devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che deve preferibilmente coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
6. Nei cantieri edili il proprietario dovrà allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni.
7. Nelle aree adibite a sosta camper e roulotte e più in genere per quelle utenze in cui scarichi sono composti anche solo in parte da immissioni esterne, la condotta di scarico dovrà essere dotata di misuratore di portata per quantificare il reflu immesso nella pubblica fognatura.

Art. 49 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente.

Art. 50 - Impianti di sollevamento

1. Nei casi in cui la quota di consegna delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi.

2. L'immissione nei collettori dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso in cui la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente e che l'ultimo tratto deve essere a gravità, previa realizzazione di un pozzetto di calma, posto di norma nella proprietà privata.

3. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

4. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente possibile. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo Utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Gestore e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

TITOLO II - PROCEDURE GENERALI

Art. 51 - Procedure per l'attivazione di nuovi scarichi

1. Chiunque intenda attivare uno scarico in pubblica fognatura deve preventivamente rivolgere richiesta di allacciamento al Gestore, secondo le procedure che seguono, integrate nella parte IV per i reflui domestici e nella parte V per i reflui industriali.
2. Se l'allacciamento fognario non è già esistente, il richiedente deve richiedere il preventivo di allaccio. Entro il termine previsto dalla carta dei servizi del Gestore, il Gestore effettua il sopralluogo, individua il punto e la quota di scarico e comunica il preventivo di allacciamento.
3. I lavori di allaccio vengono eseguiti dal gestore a seguito della formale accettazione del preventivo.
2. Gli scarichi domestici e quelli assimilati sono soggetti al nulla osta allo scarico.
3. Gli scarichi industriali sono soggetti all'autorizzazione allo scarico.
4. La procedura di allacciamento è indipendente da quella di autorizzazione o nulla osta allo scarico.
5. Nell'ipotesi in cui lo scarico abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni regolamentari, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
7. Il Gestore potrà autorizzare **scarichi in via provvisoria**, per un tempo predeterminato nell'autorizzazione, per particolari esigenze (ad esempio cantieri o attività temporanee) e dietro versamento di una cauzione calcolata sulla base dei consumi presunti.

Art. 52 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento, fino al pozzetto di ispezione, compreso.
2. Le spese per l'allaccio sono dovute dal richiedente anche se l'allacciamento è già esistente, nel caso in cui l'allacciamento sia stato realizzato in precedenza dal Gestore.
3. Il richiedente provvede all'esecuzione delle opere all'interno della proprietà privata e comunque fino all'innesto nel pozzetto di ispezione, posato dal Gestore.
4. In ogni caso le opere dell'allacciamento appartengono al demanio del SII.

Art. 53 - Visite tecniche

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori privati inerenti la fognatura interna e l'allaccio, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. In sede di collaudo il Gestore potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate, e comunque non accettabili, inviterà l'Utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata al comma 1.

Art. 54 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private

1. I proprietari degli immobili serviti da strade e piazze private collegate ad una strada dotata di pubblica fognatura devono realizzare un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue lungo le strade e le piazze stesse fino al recapito finale nella fognatura pubblica.

2. Ad insindacabile giudizio del Gestore e della Consulta, possono essere anche avviate convenzioni con compartecipazione alle spese da parte del Gestore. Inoltre può essere concordato tra le parti il trasferimento della rete fognaria al Gestore o al Comune, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di servizio, e previa iscrizione di idonea servitù.
3. Nei casi di cui al comma 1 il Sindaco, con propria ordinanza, ingiunge ai proprietari degli immobili di cui al presente articolo di allacciarsi alla pubblica fognatura. Il termine per l'esecuzione delle opere e degli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze è stabilito con l'ordinanza sindacale che istituisce l'obbligo di costruzione della fognatura lungo le strade e piazze private. In caso di inottemperanza nel termine stabilito il Sindaco può richiedere l'esecuzione d'ufficio al Gestore, che progetta ed esegue le opere in nome del Comune richiedente. In tal caso le somme sono pagate dal Comune al Gestore ed il Comune provvede al recupero delle somme dovute dai privati.
4. Fatto salvo il divieto di scarico delle acque meteoriche sulle strade pubbliche, l'eventuale sistema per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze private dovrà essere separato da quello per le acque domestiche ed industriali, anche nel caso in cui il collettore pubblico sia di tipo misto.
5. La fognatura realizzata lungo le strade e piazze private deve avere caratteristiche di collettore pubblico e non di rete interna.
6. Il progetto della rete fognaria sulle strade e piazze private è approvato dal Gestore, che può stabilire condizioni e prescrizioni.
7. Al termine dei lavori il Gestore può pretendere il collaudo delle opere.
8. L'allaccio degli stabili alle predette reti avviene con le modalità prescritte per scarichi industriali, domestici o di acque meteoriche, considerando il collettore realizzato funzionalmente equivalente alla pubblica fognatura.

Art. 55 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso a norma all'art. 47 , quando lo scarico domestico venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura pubblica deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 56 - Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene

1. Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservanza delle leggi applicabili per i lavori da eseguirsi ed in particolare dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.
2. Le autorizzazioni ed i pareri di cui al presente regolamento non sostituiscono le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati rilasciate da altri enti, ognuno per le rispettive competenze.
3. In particolare, qualora le opere fognarie richiedano attività aventi rilevanza edilizia ai sensi delle leggi di settore, il richiedente l'autorizzazione è tenuto ad ottenere i necessari assensi dal Comune o dall'ente a ciò preposto.
4. I controlli effettuati dal Gestore hanno finalità strettamente connesse all'applicazione del presente regolamento e non hanno alcun valore ai fini edili ed igienico sanitari.

TITOLO III - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 57 - Richiesta di nulla osta allo scarico

1. Il richiedente, utilizzando i modelli predisposti dal Gestore, presenta la richiesta di nulla osta allo scarico, che deve contenere:
 - il progetto, a firma di tecnico abilitato competente in materia, che dovrà comprendere gli elaborati indicati in allegato 3;
 - per scarichi assimilati ai domestici, la documentazione dimostrante l'assimilabilità.
 - la dichiarazione del richiedente in cui si accettano le norme del presente regolamento e si autorizza in ogni tempo il Gestore ad effettuare tutti i necessari controlli su opere e scarico.
2. Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda nulla osta sarà contestuale alla domanda di permesso di costruire o provvedimento equivalente sulla base delle normativa edilizia vigente. Sono fatti salvi i lavori in edilizia libera.
3. Per opere elementari di edilizia libera che non prevedono l'esecuzione di impianti elettrici, il progetto può essere sostituito da schemi a firma del richiedente o dell'impresa esecutrice alle seguenti condizioni:
 - Le informazioni e gli schemi devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione della pratica;
 - deve essere consegnato il progetto delle reti interne approvato dall'ente competenze al tempo della costruzione o dell'ultima modifica.
4. Le modalità tecniche di realizzazione delle opere fognarie sono riportate in allegato 2. Gli schemi tipo sono riportati in allegato 4.
5. Nell'ambito della procedura di rilascio del nulla osta sono valutate le condizioni di assimilabilità dei reflui provenienti da attività produttive.
6. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda di nulla osta, il Gestore rilascia il nulla osta con comunicazione scritta, che fissa contestualmente le eventuali condizioni e prescrizioni, qualora nel corso dell'istruttoria siano emersi nuovi elementi. Nello stesso termine il Gestore può richiedere la revisione del progetto.
7. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accettata, anche in pendenza della comunicazione del Gestore, potendosi così dar corso ai lavori.
8. Per gli scarichi assimilati ai domestici, il termine di silenzio assenso di cui al comma precedente non si applica, ed il nulla osta deve essere sempre espresso.
9. Nel corso dei lavori eventuali variazioni agli elaborati approvati sono comunicate al Gestore con documentazione adeguata all'entità delle modifiche. L'Utente è autorizzato ad eseguire a proprio rischio le opere in variante.
10. terminate le reti interne, l'Utente ne dà immediata comunicazione al Gestore, richiedendo la visita di controllo finale.
11. L'esito positivo della visita di controllo finale costituisce condizione necessaria per l'attivazione dello scarico. Trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda di visita di controllo finale, l'attivazione dello scarico può comunque avvenire.
13. Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta allo scarico nel caso in cui lo scarico subisca modifiche sostanziali, anche cumulativamente in momenti successivi e rispetto alle condizioni iniziali, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo, quali ad esempio:
 - aumento delle portate superiore al 100%;
 - allaccio di nuove Utente sulla rete interna;
 - cambio di destinazione d'uso;

- apertura di nuova attività produttiva o modifica dell'attività esistente.

Art. 58 - Fabbricati esistenti

1. Ai fabbricati esistenti che devono o vogliono allacciarsi alla pubblica fognatura si applicano le procedure di cui all'art. 57, con l'aggiunta delle norme che seguono.
2. Le norme tecniche si applicano ove compatibili con gli impianti esistenti, a meno che non ostino rilevanti motivi di interesse pubblico.

A) nuovi rami fognari

3. a seguito dell'entrata in esercizio di un ramo fognario, il Gestore invita i proprietari degli stabili obbligati all'allaccio a presentare il progetto di cui all'art. 57 entro 180 giorni dall'invito.
4. Decorso infruttuosamente in termine di cui al comma precedente, il Gestore concede al proprietario ulteriori 60 giorni, dando comunicazione al Sindaco dell'inadempimento.
5. Dalla presentazione del progetto, il richiedente ha 1 anno di tempo per eseguire i lavori.
6. Decorso infruttuosamente in termine di cui al comma precedente, il Gestore concede al proprietario ulteriori 90 giorni, dando comunicazione al Sindaco dell'inadempimento.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 o 4, il Gestore richiede al Sindaco di emettere ordinanza di allacciamento a carico del proprietario inadempiente.
8. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà però imporre termini più brevi quando, per cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

B) rami fognari esistenti

9. Le norme del presente articolo si applicano anche agli edifici per i quali emerge l'obbligo di allacciamento a seguito di attività ispettiva del Gestore o di altro ente competente.

C) modifiche alle fognature esistenti

10. Nel caso di soppressione di un tombino stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione delle reti di una strada, il Gestore potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.
11. Gli utenti già allacciati alle fognature preesistenti non sono tenuti al pagamento degli oneri di allacciamento per i nuovi allacci ma devono adeguare la propria rete interna a propria cura e spese.
12. A richiesta del Gestore, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna, dei loro stabili e ciò per iscritto entro quindici giorni dall'invito.
13. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra o di apportare le necessarie modifiche alla rete interna, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, daranno al Gestore la facoltà di revocare l'autorizzazione all'attivazione, previa ordinanza del Sindaco che fissa i tempi e le modalità dei lavori.

TITOLO IV - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 59 - Norme generali

1. La possibilità di scaricare un'acqua reflua industriale in una rete di fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a. sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
 - b. buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - c. buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
 - d. mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di cui alla tab. 3 colonna A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/06 o della disciplina regionale.
3. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto.
4. Le acque provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi domestici o assimilati ai domestici, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alla parte IV.
5. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito altresì diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/06. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
6. Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/06 e dalla Regione. Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti. Le deroghe sono onerose.

Art. 60 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Il presente articolo tratta gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06, di seguito indicati come "scarichi contenenti sostanze pericolose".
2. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

3. Il Gestore può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
4. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione il Gestore ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06 per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
5. Il Gestore può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Art. 61 - Rilasci idrici

1. Le immissioni nella rete fognaria definibili come rilasci idrici sono soggette a preventiva autorizzazione e devono di norma:
 - in caso di rete fognaria separata, venire allacciate alla rete di acque bianche;
 - in caso di rete fognaria mista, essere convogliate in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria e, solo in caso di impossibilità, essere allacciate alla rete fognaria di tipo misto.
2. In ogni caso l'Ente Gestore, al fine di limitare il carico idraulico delle reti fognarie, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, particolari pretrattamenti e specifici valori limite di emissione.

Art. 62 - Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento (da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti quali, acque di raffreddamento da climatizzatori, scarico condense di impianti frigo, che non subiscono processi chimici o di contaminazione), ad esclusione delle acque di raffreddamento provenienti da insediamenti industriali, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti all'art. 72 per acque meteoriche non contaminate.
2. Nel caso di acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti industriali, dovrà essere predisposto l'apposito pozzetto di ispezione per consentire alle autorità competenti ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, ed essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico.

Art. 63 - Autorizzazione allo scarico

1. Per effettuare uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria, il titolare dell'attività che produce lo scarico deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Gestore, presentando apposita domanda, utilizzando i modelli predisposti dal Gestore.
 2. La domanda di autorizzazione e l'eventuale richiesta di rinnovo sono presentate, laddove istituito, allo SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto nei seguenti casi:
 - a) Per le imprese ricadenti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2001;
 - b) qualora i titolari di attività intendano avvalersi del procedimento di AUA.
- Il SUAP trasmette la domanda al Gestore.
3. Per tutti gli impianti soggetti ad AIA, la domanda di autorizzazione e l'eventuale richiesta di rinnovo, è presentata, all'autorità competente al rilascio dell'AIA. Quest'ultima trasmette al domanda al Gestore.
 4. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
 - il progetto della rete interna e degli eventuali trattamenti, a firma di tecnico abilitato, secondo gli elaborati indicati in allegato 3;

- una dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità;
- una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui all'art. 74 del presente Regolamento.

5. Il Gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento.

6. L'autorizzazione allo scarico o il parere propedeutico ad altre autorizzazioni sono emessi dal Gestore entro 30 giorni dalla richiesta e devono essere sempre espressi.

7. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico industriale, il Gestore del servizio prescrive:

- i controlli sulla qualità dell'acqua scaricata nel periodo di avvio ed a regime;
- i controlli sulla portata dell'acqua scaricata nel periodo di avvio ed a regime;
- le modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal Gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza

L'autorizzazione è trasmessa alla Consulta.

8. Nel corso dei lavori eventuali variazioni agli elaborati approvati sono comunicate al Gestore con documentazione adeguata all'entità delle modifiche. L'Utente è autorizzato ad eseguire a proprio rischio le opere in variante.

9. terminate le opere di propria competenza, l'Utente deve collaudare l'impianto di scarico mediante apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato.

10. L'Utente comunica immediatamente al Gestore l'ultimazione, richiedendo la visita di controllo finale. La richiesta di visita di controllo finale contiene il certificato di collaudo. La visita di controllo finale, se avente esito positivo, autorizza l'attivazione dello scarico.

11. Fino alla visita di controllo finale lo scarico non può essere attivato.

12. L'autorizzazione allo scarico viene sospesa dal Gestore in caso di constatazione della irregolare esecuzione delle opere e/o non rispondenza agli elaborati di progetto approvati, fino all'adeguamento alle prescrizioni impartite in sede di visita di controllo finale.

Art. 64 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento

1. Tutti gli scarichi industriali dovranno essere raccolti, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici, in un unico collettore di scarico, che viene definito collettore di allacciamento. Ogni scarico, prima dell'immissione nel collettore, dovrà essere provvisto di un pozzetto d'ispezione per eventuali controlli e prelievi.

2. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa ispezionabile, per la misura della portata, ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o in qualsiasi momento successivo, in esso potranno essere installati sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Esso dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento.

3. Il Gestore si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

4. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore.

5. Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.
6. A valle dell'impianto di pretrattamento è consentita la confluenza delle acque assimilate alle domestiche; prima di detta confluenza, in prossimità del limite di proprietà, è predisposto il pozzetto di ispezione e di prelievo campioni per l'analisi delle acque stesse. Le acque reflue assimilate alle domestiche possono essere convogliate fino al collettore della pubblica fognatura, previa interposizione di pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.
7. Le acque meteoriche raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di ispezione dell'impianto di pretrattamento, ovvero tramite collettore distinto. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche devono essere convogliate al relativo collettore di pubblica fognatura.

Art. 65 - Controlli ed analisi

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 108 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognature.
2. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
3. Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06
4. Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi.
5. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal Gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico del titolare dello scarico. Il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati. I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste dall'art. 63 e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Il Gestore potrà altresì delegare i controlli al titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà in ogni caso servirsi di laboratorio accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati.

Art. 66 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 nonché dall'art. 16 ter della L.R. 16/08.
2. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al Gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del Gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo. In caso di sostituzione del legale

rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore.

3. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/06.

4. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

5. In tal caso dovrà essere presentata domanda scritta al Gestore di subentro e di volturazione delle autorizzazioni.

6. Qualora, al verificarsi dei casi di cui al comma 5, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato all'articolo 27, la domanda di subentro e di volturazione dovrà essere formulata con le modalità previste per il rilascio di nuove autorizzazioni.

7. Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:

- a. nuova ragione sociale dell'azienda;
- b. generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
- c. dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;
- d. dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.

8. Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4.

Art. 67 - Validità dell'autorizzazione allo scarico e revoca

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida quattro anni dalla data di notifica al richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06, se non si verifichino anticipatamente le condizioni di cui agli artt. 25 e 27, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.372 del 04/08/1999.

2. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza.

3. Per le imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'autorizzazione è di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere formalizzata almeno 6 mesi prima della scadenza.

4. Per le imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 227/2011, il titolare dell'autorizzazione presenta la richiesta di rinnovo almeno 6 mesi prima, corredata dalla dichiarazione nelle forme del D.P.R. n 445/99.

5. Per le imprese soggette ad A.I.A., si applicano i termini indicati all'art. 29-octies del d.lgs n. 152/06.

6. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

7. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

8. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore nel caso di infrazioni al presente Regolamento e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- b. non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
- c. inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
- d. inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma dell'articolo 30;
- e. modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato all'articolo 27, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.

9. Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle Autorità competenti, il Gestore ingiunge per iscritto all'Utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.

10. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Gestore revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico e ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

11. il Gestore ha inoltre la facoltà di revocare l'autorizzazione in qualunque momento, qualora vengano a mancare le condizioni di cui all'art. 59 comma 1, senza che vi sia colpa del titolare dell'autorità. La revoca viene comunicata con un preavviso di 180 giorni. In tal caso il titolare dello scarico non può pretendere il risarcimento di alcun danno o indennizzo per la sospensione del servizio.

12. Contro la decisione del Gestore è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

13. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata al Gestore comunicazione di recesso.

Art. 68 - Modifica delle condizioni dell'autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 63, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni sostanziali delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque come indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Gestore richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.

2. Le modificazioni si ritengono sostanziali ne caso in cui (basta una condizione):

- a. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
- b. il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- c. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

3. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 69 - Riunioni di più scarichi

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di misura di cui all'articolo precedente, in modo che

venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura pubblica.

2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli Utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 70 - Impianti di pretrattamento

1. Gli scarichi industriali che non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti previsti, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.

2. Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

3 I titolari dello scarico restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.

4. Il Gestore si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio da porre a disposizione degli Utenti, in base a condizioni e tariffe da definire in apposito Regolamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.

6. Degli impianti di pretrattamento resta esclusivo responsabile l'Utente che ne assicura il corretto funzionamento. È responsabile inoltre della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione, parametri significativi dello scarico.

7. Gli impianti e le apparecchiature di controllo devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 63. In caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.

Art. 71 - Disciplina dei cicli produttivi

1. È facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.

2. Allo scopo, la Consulta d'Ambito, sentito il Gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.

3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.

TITOLO V - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

Art. 72 - Acque meteoriche di dilavamento non contaminate

1. La possibilità di scaricare un'acqua meteorica non contaminata in una rete di fognatura di competenza del Gestore è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a. presenza di una rete mista o meteorica;
 - b. mancanza di validi recapiti alternativi;
 - c. esistenza di un margine idraulico in rete, sia per le condotte che per gli sfioratori che per eventuali stazioni idrovore;
 - d. buona conservazione dei manufatti e delle opere.
2. Sussistendo le condizioni per lo scarico in fognatura, si seguono le procedure definite per scarichi domestici ed assimilati.
3. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale devono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
4. Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
5. Nell'altopiano carsico le acque meteoriche dovranno essere disperse prioritariamente sul suolo di proprietà.

Art. 73 - Acque meteoriche di dilavamento contaminate e di lavaggio delle aree esterne

1. Nei casi previsti dalla disciplina regionale emanata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 152/06, le acque di dilavamento contaminate possono essere scaricate nella fognatura, con le modalità ed alle condizioni degli scarichi industriali e qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a. esistenza di un margine idraulico in rete, sia per le condotte che per gli sfioratori che per eventuali stazioni idrovore;
 - b. buona conservazione dei manufatti e delle opere;
2. I limiti allo scarico sono:
 - se la condotta recapita ad un impianto di trattamento, i valori di tab. 3, colonna A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06;
 - se la condotta recapita in corpo idrico superficiale, senza un trattamento, i valori di tab. 3, colonna B dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06;
 - se la condotta recapita sul suolo, i valori di tab. 4, dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/06;
3. Le acque di prima pioggia devono essere scaricate prioritariamente nella rete nera separata e solo in assenza di questa, nella rete mista. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione il Gestore stabilisce le modalità di rilascio (portata, momento) e gli eventuali trattamenti.
4. Le acque di seconda pioggia contaminate non possono mai essere scaricate nella rete nera separata ma solo nella rete mista o in quella meteorica. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione il Gestore stabilisce le modalità di rilascio (portata, momento) e gli eventuali trattamenti.
5. I titolari dello scarico dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche ed installare i trattamenti necessari a garantire il rispetto dei limiti allo scarico.
6. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.
7. I progetti degli impianti e delle reti dovranno essere conformi alla disciplina regionale emanata ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06.

TITOLO VI - ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI

Art. 74 - Manutenzione delle opere di allacciamento

1. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private e fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.
2. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, esterni alle proprietà private, a partire dal pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore, sono affidate al Gestore.
3. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti o uso improprio per parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.
4. La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dall'Utente a termine dell'articolo precedente, viene fatta dal Gestore, con l'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.
5. L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Gestore le sue osservazioni od eccezioni in proposito.
6. Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Gestore.
7. Il pagamento dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della notifica.
8. Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso del Gestore si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Art. 75 - Ispezioni e controlli

1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell'insediamento in cui sono previsti i controlli.

Art. 76 - Responsabilità degli Utenti

1. L'autorizzazione concessa dal Gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.
2. I titolari di scarichi domestici ed industriali rispondono al Gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.

3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di scarichi aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art. 47, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. L'Utente è responsabile della rete interna, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.

Art. 77 - Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, maggiorate del 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.

TITOLO VII - TARIFFE

Art. 78 - Norme generali

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di gestione del servizio, sui volumi scaricati.
3. Se la condotta fognaria recapita in corpo ricettore senza trattamento o se l'impianto di depurazione è temporaneamente inattivo non è dovuta la tariffa di depurazione nei limiti di quanto indicato al D.M. 30 settembre 2009. Per trattamento si intende qualunque trattamento effettuato sulle acque reflue in grado di migliorarne la qualità.
4. Per volume scaricato si intende la somma di quello prelevato dall'acquedotto, misurato sul contatore di fornitura dell'acqua, e di quello emunto da altre fonti (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.)
5. Per gli scarichi industriali, i titolari dello scarico possono in alternativa installare un misuratore di portata allo scarico in grado di riferire il volume scaricato in un tempo di riferimento. In tal caso il Gestore deve approvare la posizione e le modalità del punto di misura nonché la tipologia di apparecchio e può fissare condizioni aggiuntive per garantire l'integrità e la correttezza dei dati. Il Gestore può anche imporre al titolare dello scarico un proprio misuratore, con oneri a carico del titolare dello scarico.

Art. 79 - Prelievi da falda

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione anche per la quota emunta.
2. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore.
3. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
4. Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
5. Le spese per il rilevamento del consumo idrico, saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.
6. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti di cui all'art. 30 della L.R. 16/2002.

Art. 80 - Acque meteoriche di prima pioggia

1. I titolari di scarichi di acque di prima pioggia che scaricano in fognatura nera devono installare sistemi di misura dei volumi scaricati. In mancanza del sistema di misura, o in caso di malfunzionamento dello stesso, il valore della portata massima sarà stabilito dal Gestore in base ad una valutazione dell'estensione delle superfici, distinguendo: aree impermeabilizzate, semi-permeabili e permeabili (aree a verde comprese).

Art. 81 - Scarichi in deroga

1. Le deroghe ai limiti allo scarico sono soggette al pagamento di un importo commisurato ai parametri derogati, ai volumi scaricati ed all'entità delle deroga. La determinazione e le modalità di pagamento degli importi saranno stabiliti a mezzo di apposita convenzione tra l'Ente Gestore e la Ditta autorizzata.
2. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti in sede di autorizzazione.
3. Il rimborso degli eventuali costi sostenuti dall'Autorità d'Ambito o dall'Ente Gestore a causa di danni cagionati alla rete fognaria o all'impianto di depurazione dallo scarico autorizzato in deroga alla Tabella 3 allegato 5 Parte terza al D.Lgs.152/06 non sono compresi nel corrispettivo.
4. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni allo scarico, delle convenzioni e gli importi già stabiliti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 82 - Diritti di segreteria e spese tecniche

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. Gli importi sono determinati dal Gestore ed approvati dalla Consulta d'Ambito.
2. Sono in particolare soggette al pagamento delle spese di cui al comma 1:
 - istruttoria di pratiche per allaccio ed autorizzazione allo scarico;
 - istruttoria per il controllo di opere pubbliche inerenti il SII;
 - visite e sopralluoghi;
 - rilievo e indicazione dei sottoservizi.

Art. 83 - Altre prestazioni

1. Il Gestore predispone un prezzario per tutte le prestazioni a carico dell'Utente, dandone adeguata pubblicità.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono in particolare:
 - allacciamenti fognari;
 - analisi dei reflui.

Art. 84 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa

1. Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l'utenza, si applicheranno le disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000 pubblicata sulla G.U. N. 247 del 21.10.2000 avente per oggetto "Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.
2. Il recupero della prestazione pecuniaria a carico dell'Utente sarà effettuato applicando i termini di prescrizione quinquennale e di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e segg. del Codice Civile.
3. Nel caso di omessa denuncia nei termini prescritti, il Gestore provvede ad inoltrare all'Utente apposito sollecito con invito di presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30gg. Qualora l'Utente non provvede saranno applicate le sanzioni di cui alla parte IX.

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - SANZIONI

Art. 85 - Competenze

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs 152/06 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dal decreto stesso.
2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni spettano alle autorità individuate dalla legge ed in particolare dall'art. 135 del d.lgs 152/06.
3. Al Gestore compete unicamente l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

Art. 86 - Ispezioni e controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 87 - Esecuzione d'Ufficio di lavori a carico di utenti

1. In tutti i casi in cui la condotta di un titolare di uno scarico di acque reflue domestiche o industriali possa comportare un pericolo per l'igiene e la salubrità dell'abitato, per l'ambiente o per l'integrità delle infrastrutture del servizio idrico, il Gestore ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio, in danno al titolare dello scarico e previa ordinanza del Sindaco.
2. Il preventivo di spesa sarà notificato mediante raccomandata a.r. agli Utenti interessati, che dovranno provvedere a risarcire il costo dei lavori, le spese tecniche e le spese generali
3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, il Gestore, previa ordinanza del Sindaco, ha facoltà di disporre direttamente l'esecuzione d'Ufficio, tramite impresa di sua fiducia.
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'Utente inadempiente. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'Utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore.

Art. 88 - Sanzioni regolamentari

1. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un massimo di € 1.000,00 (mille euro).
2. Sull'entità della sanzione decide il Gestore, in base alla gravità della violazione ed all'eventuale recidività del contravventore.
3. Contro i provvedimenti sanzionatori del Gestore è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
4. I proventi delle sanzioni confluiscono in un fondo vincolato per l'esecuzione di interventi nel SII.

Art. 89 - Procedure per scarichi industriali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del D.Lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico industriale, il Gestore può procedere secondo la gravità dell'infrazione:
 - a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;

c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

Art. 90 - Danni

1. Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione ed a qualunque manufatto appartenente al demanio del SII, è tenuto al completo risarcimento nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 91 - Immissione involontaria di sostanze non autorizzate

1. Se involontariamente scarichi o immissioni di sostanze non autorizzate ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano nella rete fognaria, gli utenti del relativo scarico dovranno darne immediatamente notizia all'Autorità d'Ambito o all'Ente Gestore.

2. Le spese per eliminare l'immissione abusiva involontaria e le sue conseguenze, o impedirla nel caso in cui sia incombente sono a totale carico degli utenti suddetti.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Titolo V del D.lgs 152/06, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 - Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea della C.A.T.O.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale Orientale triestino, la Consulta d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all'anno.
3. Gli allegati al regolamento, riguardando aspetti di dettaglio o chiarimenti delle norme del regolamento, sono aggiornati dal Gestore a seguito di semplice comunicazione preventiva alla Consulta e non necessitano pertanto di preventiva approvazione della Consulta.

Art. 93 - Utenze preesistenti

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio iniziato con altro Gestore o sulla base di condizioni contrattuali precedentemente vigenti, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Gli utenti domestici ed assimilati allacciati alla fognatura prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono in qualunque momento richiedere la formale autorizzazione all'attivazione. In tal caso il Gestore effettua una visita tecnica per verificare lo stato degli impianti, rilasciando l'autorizzazione o indicando le prescrizioni per rilasciare la stessa.
3. Nel bacino servito dall'impianto di depurazione di Servola, nelle more di messa a norma dell'impianto, le attività esistenti al 1.1.2013, i cui scarichi sono stati classificati industriali a seguito dell'entrata in vigore della L.R. con l'art. 179 della L.R. n. 27/2012, possono ottenere deroga ai limiti allo scarico anche se non è rispettato il principio di accettabilità al depuratore centralizzato di cui all'art. 59 comma 6, qualora sia dimostrata l'eccessiva onerosità di realizzare un impianto di trattamento in relazione ai benefici ambientali ottenibili. La proposta di autorizzazione in deroga è trasmessa alla Provincia, all'ARPA, al Comune, all'ASS ed alla Consulta ed è confermata qualora non emergano motivi ostativi da parte degli enti coinvolti.

Art. 94 - Pubblicità

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie del presente Regolamento e della carta del S.I.I., dietro versamento delle spese di riproduzione.
3. Il regolamento e la carta del S.I.I. sono pubblicati sul sito internet del Gestore e consultabili presso gli uffici dello stesso.
4. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 95 - Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 96 - Foro competente

1. Per eventuali azioni, procedure, contestazioni o altre diverse iniziative giudiziarie inerenti, conseguenti o comunque connesse al presente Regolamento ed ai contratti stipulati in base ad esso, la competenza è devoluta esclusivamente al Foro di Trieste. Nel caso in cui il Cliente sia da qualificarsi come “consumatore” troverà applicazione la vigente normativa.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: CRITERI DI ASSIMILABILITA'

Ai fini della disciplina regionale sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella seguente tabella 1.1:

TABELLA 1.1.

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤700
9	Rapporto COD / BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤20

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 1.2, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

TABELLA 1.2.

	ATTIVITÀ
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare

8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche/bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.

Le tre condizioni operano disgiuntamente per definire l'assimilabilità del refluo. Basta cioè che sia verificata una sola condizione per definire un refluo assimilato.

Di converso, perché uno scarico sia industriale, non deve rispettare nessuna delle tre condizioni.

ALLEGATO 2: NORME TECNICHE

Tubazioni

1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura dello scarico che vi deve essere immesso e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno.
4. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille.
5. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura.
6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed, per le acque nere, i tubi in cemento.
7. Le dimensioni delle condotte non possono eccedere in modo ingiustificato quelle tecnicamente minime per far defluire le acque reflue di progetto. Di norma il diametro dell'allaccio non può essere maggiore di quello della condotta stradale.

Pozzetti

1. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita.
2. Le dimensioni dei pozzetti devono essere proporzionali alla profondità degli stessi:
 - a) cm. 40 x 40 fino a profondità di mt. 0.50
 - b) cm. 60 x 60 oltre la profondità di mt. 0.50

Colonne di scarico

1. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate.
2. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature.
3. Le colonne verticali di scarico collettrici degli apparecchi sanitari ed i collettori principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati fino al di sopra del tetto in modo da rendere possibile la ventilazione della canalizzazione privata e pubblica. Non è ammessa ventilazione forzata.
4. Al piede delle colonne non sarà di norma ammessa chiusura idraulica. Il sifone è invece consigliato e potrà essere prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. Nella stessa situazione le colonne di scarico dovranno essere dotate di aeratore a clapet (anti-odore).

Caditoie

1. Le acque pluviali dei cortili e delle rimanenti aree non coperte da fabbricati e quelle provenienti da eventuali doccioni a scarico libero sopra il piano del cortile dovranno venire condotte ad uno o più pozzetti di raccolta (caditoie) munite preferibilmente di griglia in ghisa o ferro facilmente

apribile. Le caditoie avranno lo specchio d'acqua ad una profondità di almeno 30 cm. sotto il piano del terreno, in luce un lato di almeno 25 cm. se di sezione quadrata o un diametro di almeno 25 cm. se di sezione circolare; esse saranno provviste di un deposito per le materie detritiche della capacità di almeno 40 litri misurato sotto lo specchio d'acqua del pozzetto e munito di chiusura idrica di 20 cm. d'immersione.

2. La caditoia dovrà essere regolarmente espurgata per cura del proprietario dello stabile.
3. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e per le pilette di raccolta delle acque degli ambienti siti al pianoterra dovranno essere dotata di interruzione idraulica.
4. Le caditoie dovranno inoltre essere dotate di vaschetta di raccolta dei materiali grossolani.

Reti meteoriche lungo le strade private (art. 54 regolamento)

1. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità.
2. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.

Norme per la città di Trieste:

1. I doccioni delle fronti delle case devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale, senza sifone, ma muniti al piede di una vaschetta di piccole dimensioni per la raccolta di detriti provenienti dal tetto. Tale pozzetto potrà essere omesso nei casi di canalizzazione “a soffitto”
2. In casi speciali può essere ammesso l'allacciamento dei doccioni di facciata alla rete interna.
3. Con riguardo alla posizione dei condotti dei vari servizi pubblici in sede di marciapiedi prestabilita la vaschetta per i detriti non dovrà sporgere per più di 35 cm. dalla facciata oltre il limite della proprietà pubblica; gli allacciamenti dei doccioni alla fogna stradale dovranno scendere verticalmente sotto lo scarico della vaschetta e raccordarsi in curva in direzione del giunto di diramazione predisposto nella fogna in modo che a m. 0.50 dal filo muro il dosso del tubo d'allacciamento abbia di norma una minima profondità di m. 1.10 sotto il piano del marciapiedi e di regola una profondità minima di m. 1.50 sotto lo spigolo superiore della cordonata. Eguali profondità minime dovranno avere tutti gli altri condotti d'allacciamento della fognatura domestica.
4. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non superiore a DN 125 ed in numero non inferiore ad uno per ogni 120 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale (preferibilmente 80 per i tetti piani). E' vietato di introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.
5. Fermo quanto in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui all'articolo precedente non devono sporgere, per l'altezza del pianoterra, neppure al di sotto del piano stradale dalla linea di confine con la proprietà pubblica, quindi occorrendo, dovranno venire incassati nel muro.
6. Nelle case preesistenti, qualora la larghezza del marciapiedi lo consente, l'incassatura del doccione di facciata potrà non essere effettuata purché per un'altezza dal suolo di ml 2,50 la tubazione sia realizzata in ghisa.
7. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'Ufficio tecnico comunale.

ALLEGATO 3: ELABORATI PROGETTUALI

A) progetto per allaccio per acque reflue domestiche


- a. una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
- b. documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura pubblica, dei pozzetti stradali, ecc.;
 - le piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
 - pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare.
 - schema dettagliato della rete (e dei pozzi) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione, le pendenze, le quote di fondo delle tubazioni;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
 - i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore;
 - un disegno quotato (in fase progettuale) di una sezione longitudinale (e trasversale) mediante l'accertamento sul posto della quota di fondo (in m) e del diametro della fognatura pubblica;
- c. Potranno essere presentate od eventualmente essere richieste una descrizione e calcoli dell'opera, la determinazione di punti fissi di linea e di livello.

B) Progetto per l'allaccio di scarichi industriali


- a. la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
- b. le generalità e l'indirizzo del rappresentante della ditta; titolare e del legale;
- c. gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
- d. documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura pubblica, dei pozzetti stradali, ecc.;
 - le piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
 - pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare.
 - schema dettagliato della rete (e dei pozzi) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione, le pendenze, le quote di fondo delle tubazioni e del pozzetto necessario ai prelievi di controllo;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;

- i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore;
 - un disegno quotato (in fase progettuale) di una sezione longitudinale (e trasversale) mediante l'accertamento sul posto della quota di fondo (in m) e del diametro della fognatura pubblica;
- d. il numero degli addetti impiegati;
- e. una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui generano gli scarichi;
- f. le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 152/06, allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico; l'analisi dovrà inoltre riguardare le sostanze contenute nella tab. 5 dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 o ne dovrà essere dichiarata la non presenza;
- g. i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;
- h. la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
- i. l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento allegando una dettagliata descrizione con indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
- j. descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- k. eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e di monitoraggio della qualità delle acque scaricate, con indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
- l. accettazione, mediante sottoscrizione della domanda stessa, di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore, anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private;
- m. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III al D.Lgs. 152/06, la domanda deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
 - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
- n. Le tecniche impiegate per ridurre il consumo di acqua, per favorirne il riuso all'interno dello stabilimento industriale e per ridurre il carico inquinante delle acque usate, anche prima del pretrattamento.
- o. Le modalità di scarico delle acque meteoriche.
- p. Le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell'ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici).


ALLEGATO 4: SCHEMI




DEFINIZIONI - SFIORATORE




DEFINIZIONI: ALLACCIAMENTO E RETE INTERNA




OBBLIGO DI ALLACCIO (art. 47, comma 5)




ALLACCIO DI STABILI CITTADINI FRONTESTRADA











SCHEMA DI ALLACCIO - fognatura separata






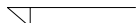





SCHEMA DI ALLACCIO - fognatura mista







LEGENDA

	fognatura nera
	fognatura mista
	fognatura meteorica
	senso di scorrimento
	pluviale
	pozzetto di ispezione interno
	pozzetto di ispezione stradale
	marciapiede
	pertinenza dello stabile